



# NOBIS CAR

NC.RCA.2018.002-2026.001 - EDIZIONE: MAGGIO 2026

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE, AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO, AUTOTASSAMETRI E RIMORCHI

**Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:**

- a) Dip Danni
  - b) Dip Aggiuntivo;
  - c) Glossario;
  - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

## CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia  
800.894.147

NUMERO dall'estero  
+39.039.9890.720

## SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti  
danni di Nobis Assicurazioni che permette  
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono all'interno del Set informativo.

### CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private delle Autovetture, Autoveicoli ad uso promiscuo, Autotassametri e Rimorchi.



### CHE COSA È ASSICURATO?

#### Garanzia Base:

- ✓ **Garanzia Responsabilità Civile Auto:** Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito l'Impresa) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale). Per la garanzia R.C.A. il limite è quello dei Massimali minimi obbligatori per Legge, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. In particolare, sono assicurati i danni causati:
  - ✓ dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione;
  - ✓ dalla circolazione del veicolo in aree private;
  - ✓ dalla circolazione all'interno di aree diverse rispetto a quelle destinate alla pubblica circolazione a condizione che l'Assicurato abbia ottenuto le relative autorizzazioni all'accesso (in questo caso la garanzia è presta entro il limite del massimale minimo di Legge);
  - ✓ alla circolazione all'interno di aree aeroportuali a condizione che tale circostanza venga dichiarata al momento della sottoscrizione del contratto;
  - ✓ ai trasportati su sedie a rotelle che, per le operazioni di salita e discesa dal veicolo, debbono avvalersi di mezzi o dispositivi meccanici;
  - ✓ dai trasportati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione;
  - ✓ dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
  - ✓ dal traino di rimorchi forniti di targa propria;
  - ✓ alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze conseguente alla circolazione del Veicolo;
  - ✓ per responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (Veicolo adibito scuola guida);
  - ✓ per responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati (copertura operante relativamente agli autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico).

#### Garanzie opzionali:

**Garanzie CVT:** Furto totale e parziale; Incendio; Ricorso terzi da Incendio; Eventi speciali; Collisione; Kasko; Cristalli; Garanzie Accessorie A; Garanzie Accessorie B.

**Garanzie Accessorie:** Assistenza; Tutela Legale; Infortuni del Conducente.



### CHE COSA NON È ASSICURATO?

#### Per tutte le garanzie

- ✗ i veicoli che non siano stati immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

#### Garanzia Responsabilità Civile Auto

##### ✗ Garanzia Base:

sono esclusi:

- ✗ i danni alla persona e i danni alle cose subiti dal conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.
- ✗ i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
  - a) nel caso di Veicolo concesso in Leasing:
    - il proprietario del veicolo;
    - l'usufruttuario;
    - l'acquirente con patto di riservato dominio;
    - il locatario.
  - b) che hanno una parentela con il Conducente del Veicolo, cui:
    - il coniuge non legalmente separato;
    - il convivente more uxorio;
    - gli ascendenti;
    - i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente del Veicolo;
    - i soggetti elencati al precedente punto a);
    - gli affiliati e i parenti ed affini entro il terzo grado.
  - c) se l'Assicurato è una società:
    - i soci a responsabilità illimitata;
    - le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).



### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

L'Impresa, in particolare per l'R.C.A., ha diritto di recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! se il Conducente non è abilitato alla guida ed è stata effettuata la comunicazione di esaurimento punti, ovvero l'abilitazione alla guida è scaduta da oltre 6 mesi;
- ! la circolazione all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari avviene in assenza di preventiva autorizzazione dell'ente competente dell'area aeroportuale;
- ! manca una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo;
- ! la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti, nel caso di Veicolo con targa prova;
- ! il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato:
  - dal Proprietario;
  - dal Locatario, nel caso dei contratti di Leasing;
  - da un suo dipendente;
  - da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione è provato per iscritto;
- ! il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per danni subiti da Terzi trasportati;
- ! il Conducente al momento del sinistro, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! in caso di dolo del Conducente;
- ! il Veicolo non è idoneo alla circolazione;
- ! i rischi avvengono durante la circolazione all'interno di Aree aeroportuali.



## DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.

Per le Sezioni "Danni accidentali", "Infortuni del conducente" e Estensione trasportati - Rimborso spese mediche da infortunio", l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde" la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.

Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza Stradale", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.



## CHE OBBLIGHI HO?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e, in relazione all'assicurazione R.C.A. l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. Inoltre, il Contraente e l'Assicurato non possono cedere crediti o diritti derivanti dal contratto senza consenso dell'Impresa.

Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite dietro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia assegnataria del contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia nella sua specifica qualità oppure all'Impresa;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia nella sua specifica qualità oppure l'Impresa;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e, comunque, fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto cessa alla sua naturale scadenza, senza possibilità di tacito rinnovo.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di stipula, inviando una raccomandata A/R o PEC all'Intermediario, che avrà effetto dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata.

Puoi risolvere il contratto in corso d'anno in qualsiasi momento, nei casi di trasferimento della proprietà, distruzione, demolizione, esportazione, furto, rapina o appropriazione del veicolo. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

# ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI E ALTRE GARANZIE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto  
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)



Prodotto: Nobis Car

Ultimo aggiornamento: Maggio 2026

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

### NSocietà

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.** (di seguito Nobis), con sede legale in viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB); tel. +39.039.9890001; sito internet: [www.nobis.it](http://www.nobis.it); e-mail: [assicurazioni@nobis.it](mailto:assicurazioni@nobis.it); PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it); iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 e soggetta al relativo controllo. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (esercizio 2024), il patrimonio netto di Nobis, ammonta a 173.843.377 euro, e il risultato economico di periodo ammonta a 32.530.247,89 euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, si precisa che il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio), è pari al 192,7%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la legge italiana

## Prodotto



### CHE COSA È ASSICURATO?

#### **GARANZIE OPZIONALI**

**GARANZIE CVT – Furto totale o parziale:** in caso di furto o rapina e danni materiali e diretti subiti sono coperti i suddetti danni al Veicolo (compresi gli accessori), ricevuti anche in conseguenza della circolazione conseguente a tale reato. Inoltre, in caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate all'interno del Veicolo, copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo. **Incendio:** in caso di incendio sono coperti i danni materiali diretti subiti dal Veicolo (compresi gli accessori) a seguito di incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato. **Ricorso Terzi da Incendio:** in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione risponde per danni materiali e alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato; **Eventi speciali:** sono coperti i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in caso di: (i) **atti vandalici e eventi sociopolitici quali:** scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio; (ii) **eventi naturali quali:** trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti; urto con animali selvatici. **Collisione:** in caso di collisione e/o scontro tra Veicoli identificati con targa durante la circolazione in aree pubbliche, private o in sosta, sono coperti i danni materiali e diretti subiti al Veicolo (compresi gli accessori). **Kasko:** in caso di urto, ribaltamento, uscita di strada, collisione durante la circolazione del Veicolo, sono coperti i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo (compresi gli accessori). **Cristalli:** in caso di danni di natura accidentale o da fatto involontario di terzi sono coperte le spese sostenute per sostituire/riparare il parabrezza, il lunotto posteriore, il materiale trasparente del tettuccio apribile e i cristalli laterali del Veicolo. **Garanzie Accessorie A:** sono coperte le spese per: (i) il rimborso sinistro; (ii) danni da imbrattamento; (iii) fenomeno elettrico; (iv) ripristino dei dispositivi di sicurezza e autorimessa; (v) recupero, parcheggio e rimessaggio; (vi) sostituzione delle serrature; (vii) immatricolazione e/o passaggio di proprietà; (viii) duplicato della patente; custodia; (ix) danni al bagaglio; (x) ripristino dell'impianto antifurto; (xi) acquisizione documenti per la liquidazione. **Garanzie Accessorie B:** sono comprese le garanzie: Kasko pneumatici, per la sostituzione/riparazione dello pneumatico a seguito di danno accidentale durante la circolazione; Rimborso della parte di premio pagata e dei premi di assicurazione non obbligatoria, in caso di perdita totale/definitiva del Veicolo; Sinistro sicuro, copre i danni materiali e diretti al veicolo durante una collisione con un Veicolo identificato ma non assicurato; Fattura rimborsata, in caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'impresa rimborsa le riparazioni o gli acquisti dei ricambi effettuati nei 12 mesi precedenti; Mobilità, impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di utilizzare il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l'impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per taxi o noleggio con conducente; proprietà del Veicolo calcolata pro rata per il periodo di mancato utilizzo; delle spese di pernottamento e vitto sostenute entro 12 ore e le spese di deposito del Veicolo.

**GARANZIE ACCESSORIE – Assistenza:** in seguito a guasto, incidente, incendio, furto l'impresa sono coperte le spese per: (i) Soccorso stradale; (ii) Recupero fuori strada del veicolo; (iii) Veicolo sostitutivo; (iv) Invio pezzi di ricambio all'estero; (v) Spese di albergo; (vi) Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio; (vii) Invio taxi; (viii) Trasporto/rimpatrio del veicolo; (ix) Trasporto in autoambulanza. Inoltre, per Soccorso stradale sono compresi i casi di foratura, rottura di uno o più pneumatici, perdita/furto/rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento e montaggio delle catene da neve. **Tutela legale:** a seguito di un sinistro, l'impresa assume l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale e sono coperte le spese, le competenze e gli onorari dei professionisti scelti dall'Assicurato. Sottosezione Tutela della circolazione: sono

coperti i sinistri del Veicolo o della persona indicata in Polizza. Sottosezione **Tutela recupero punti patente**: sono rimborsate le spese sostenute per: (i) partecipare al corso di aggiornamento di recupero dei punti; (ii) sostenere l'esame per la revisione della patente. **Infortunio del Conducente**: sono coperti gli infortuni del conducente subiti in occasione della guida del veicolo assicurato. Sezione Estensione infortuni dei trasportati e rimborso – Spese mediche da Infortunio: la garanzia Estensione infortuni dei trasportati e rimborso, copre i casi di morte e invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati su Veicolo assicurato. La garanzia Spese mediche da Infortunio assicura il rimborso delle spese mediche a seguito di Infortunio subito dal legittimo Conducente del Veicolo assicurato e/o trasportati. Sezione Estensione protezione famiglia: opera per il caso di Invalidità permanente, a seguito di Infortunio subito dal legittimo Conducente del Veicolo assicurato e/o trasportati.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### **GARANZIA BASE**

**GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO – non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.**

### **GARANZIE OPZIONALI**

**GARANZIE CVT** – sono esclusi: atti di guerra, di ostilità, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; fissione nucleare, radiazione nucleare, contaminazione radioattive, partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi; semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da Incendio, salvo l'azione diretta del fulmine; dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il Veicolo; i danni determinati da colpa grave (per la garanzia "Furto"); aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Collisione e Kasko; atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche; le spese sostenute dall'Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al Veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsiasi natura; i danni indiretti, consequenziali e non materiali; i danni derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsiasi soggetto e i danni derivanti dal Furto e/o dalla Rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente. **Incendio**: è escluso il caso di Incendio a seguito di atto doloso di terzi, quali atti vandalici; ogni evento diverso dall'autocombustione del Veicolo con sviluppo di fiamma. **Ricorso terzi da Incendio**: sono esclusi i danni: (i) del Contraente/Assicurato alle cose di terzi in uso, custodia, possesso; (ii) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; (iii) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna da: coniuge, ascendenti o discendenti, affiliati, altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; (iv) subiti dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro in uno dei rapporti indicati, se l'Assicurato è una Società; (v) causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. **Atti vandalici ed eventi sociopolitici**: sono esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati. **Eventi Naturali – Eventi Naturali Base – Eventi Naturali Plus**: sono esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del Veicolo attraverso: finestrino, porte e tetti rimasti aperti e i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. **Collisione e Kasko**: la garanzia non opera: (i) se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, salvo per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa sia confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del Sinistro da parte degli organi competenti; (ii) se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni; (iii) se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; (iv) in conseguenza di attività illecite; (v) se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano o a spinta o a circolazione fuori strada nonché a operazioni di carico/scarico del veicolo; (vi) se i danni risultano causati da atti vandalici; (vii) in caso di danni causati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato; (viii) se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; (ix) per i danni conseguenti al furto o all'incendio del veicolo. Inoltre, sono esclusi i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. Inoltre, per la garanzia Kasko, sono esclusi anche i danni: (i) causati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio; (ii) conseguenti alla marcia del Veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturali quali: sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce. **Cristalli**: sono esclusi i danni: (i) causati da rigature e segnature; (ii) agli specchietti retrovisori; (iii) provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli; (iv) conseguenti ad evento atmosferico (compresa la grandine); (v) conseguenti a collisione con altri veicoli e urto contro ostacoli fissi. **Garanzie accessorie "A" – Fenomeno elettrico**: sono escluse le lampade, le altre fonti di luce e la batteria. **Acquisizione documenti per la liquidazione**: sono escluse le spese per la procura a vendere. **Garanzie accessorie "B" – Rimborso Premio assicurazione non obbligatoria**: è esclusa la parte di Premio relativa alla garanzia eventualmente colpita da Sinistro. Sinistro Sicuro: sono esclusi i danni subiti dal Veicolo conseguenti a: (i) dolo da parte del Contraente/Assicurato; (ii) sinistri RCA avvenuti prima della data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa; (iii) violazioni di legge o amministrative; (iv) incidenti di qualsiasi natura contro veicoli non identificati; (v) sinistri verificati su strade non pubbliche; (vi) incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti. **Fattura rimborsata**: sono esclusi: (i) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; (ii) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (iii) dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, se risultanti dallo stato di famiglia; (iv) colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, se risultanti dallo stato di famiglia. **Mobilità**: non sono compresi i Sinistri in caso di Furto.

**GARANZIE ACCESSORIE - Assistenza**: sono esclusi i sinistri avvenuti durante e per effetto di: (i) gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; (ii) stato di guerra, rivoluzione, sommosse, movimenti popolari, saccheggi; (iii) atti di terrorismo o vandalismo, (iv) scioperi; (v) terremoti, inondazioni o altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali, (vi) fenomeni connessi a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali. L'esclusione non opera nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti. Le prestazioni non sono fornite nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato. Sono escluse le spese per il recupero di beni di qualsiasi natura e le prestazioni relative al recupero del veicolo. **Invio pezzi di ricambio all'estero**: non opera se l'Assicurato non dà adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. **Tutela legale**: sono esclusi: (i) il pagamento di multe,

Rischi esclusi

ammende e sanzioni in genere; (ii) gli oneri fiscali; (iii) spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; (iv) le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; (v) spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; (vi) spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; (vii) spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; (viii) spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto); (ix) tasse di registro. **Sottosezione Tutela della circolazione:** non opera: (i) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; (ii) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti; (iii) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso; (iv) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; (v) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti al mancato pagamento del premio assicurativo; (vi) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. **Sottosezione Tutela recupero punti patente:** non opera per il pagamento di cauzioni, multe, ammende se la revisione è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli del C.d.S: (i) Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell'esame di revisione; (ii) Art. 141 – Gare di velocità; (iii) Art. 186 – Guida in stato d'ebbrezza; (iv) Art. 187 – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; (v) Art. 189 – Omissione di soccorso; (vi) Art. 192 – Violazione di posti di blocco. **Infortuni del Conducente:** sono esclusi gli infortuni: (i) derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei 3 mesi successivi alla data del sinistro; (ii) in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie; (iii) derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti; (iv) derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni; (v) in occasione di gare automobilistiche o relative prove ed allenamenti; (vi) in caso di dolo del Conducente.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

**GARANZIA BASE** – Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti ulteriori limitazioni:

**RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A) – Condizioni Aggiuntive – Limitazione all'azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive:** Per Contraente, Intestatario al PRA, Conducente, Persona giuridica Proprietaria o Locataria ai propri Dipendenti o Collaboratori anche occasionali si rinuncia al diritto di rivalsa in caso di Sinistri: (i) causati da guida in stato di ebbrezza; (ii) con danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non avviene secondo le disposizioni vigenti o la carta di circolazione, si applica la rivalsa integrale se le persone sono trasportante contro la propria volontà; (iii) causati dalla conduzione del Veicolo da parte di persona non abilitata alla guida; si limita la copertura se si conoscono le cause che determinano il diritto all'azione di rivalsa. Inoltre, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente, se risarcisce danni: (i) come previsto dalla normativa vigente; (ii) in base all'inopponibilità al danneggiato delle eccezioni contrattuali. La rivalsa riguarda la differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

**GARANZIE OPZIONALI** – Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti ulteriori limitazioni:

**GARANZIE CVT – Furto totale o parziale:** per il furto totale o parziale opera con una franchigia pari a Euro 250, per furto all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale è previsto un massimale di Euro 7.500 per eventi e per anno; **Ricorso Terzi da Incendio:** è previsto un massimale di Euro 150.000; **Eventi Naturali (tutte):** per i danni derivanti da grandine: Riparazione a freddo in strutture convenzionate non si applica nessuna franchigia, per le strutture non convenzionate opera una franchigia pari a Euro 1.000; Riparazione a caldo: in strutture convenzionate opera con una franchigia Euro 500, per strutture non convenzionate opera una franchigia pari a Euro 1.500; Urto con animali selvatici (tutte): è previsto un massimale pari a Euro 5.000 per evento e per anno e si applica una franchigia pari a Euro 250 per evento; **Eventi naturali base (Garanzia acquistabile a partire dal 16/10/2023):** Riparazione effettuata in carrozzerie fuori rete, opera con un limite di Indennizzo pari al 10% del Valore commerciale del Veicolo, se viene effettuata in carrozzerie in rete il limite è elevato al 15%; Cristalli: opera con un limite di Euro 1.500 per Sinistro e per anno, con il limite di tre Sinistri per anno assicurativo. Se la riparazione avviene fuori dalla Rete Convenzionata, opera con una Franchigia di Euro 350.

**Garanzie Accessorie "A" – Rimborso sinistro:** la società rimborsa fino ad un massimo del 90% della somma con un limite di Euro 900. Nel caso di rimborso di Sinistro concorsuale il limite di rimborso è pari a Euro 450; Si applica un limite di Euro 5.000 per la copertura **Ripristino autorimessa**; Si applica un limite di Euro 500 per le seguenti coperture: **Danni da imbrattamento; Ripristino dei dispositivi di sicurezza; Recupero, parcheggio e rimessaggio;** Si applica un limite di Euro 250 per le coperture: **Fenomeno elettrico; Sostituzione delle serrature; Immatricolazione e/o passaggio di proprietà; Duplicato della patente; Custodia.** Si applica un limite di Euro 150 per le coperture: **Danni al bagaglio; Ripristino dell'impianto antifurto; Acquisizione documenti per la liquidazione.**

**Garanzie accessorie "B" – Kasko pneumatici:** limite di uno pneumatico per anno e di Euro 500 per Sinistro e per anno; **Sinistro Sicuro:** massimale di Euro 4.000 per Sinistro e per anno assicurativo, se la riparazione avviene presso la Rete Convenzionata l'Impresa non applica alcuna franchigia, se la riparazione avviene fuori dalla Rete opera una franchigia di Euro 300 per ciascun Sinistro; **Fattura Rimborsata:** limite di Euro 1.000 per ciascuna fattura, per Sinistro e per anno; **Mobilità:** massimale di Euro 1.500 per sinistro e anno assicurativo, per spese sostenute per Taxi o noleggio con autista si applica un massimale giornaliero di Euro 35, rimborso: della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo; delle spese di pernottamento e di vitto sostenute entro le successive 12 ore dalla impossibilità oggettiva della guida del Veicolo per un massimo di Euro 500.

**GARANZIE ACCESSORIE – Garanzia assistenza:** copertura all'estero di massimo 60 giorni consecutivi per anno; Soccorso stradale per guasto e Soccorso stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto: i costi di deposito giornaliero sono coperti fino a 3 giorni lavorativi, non sono coperti: (i) il costo del soccorso se il guasto avviene fuori dalla rete stradale e aree equivalenti; (ii) i costi dei pezzi di ricambio utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi; (iii) ogni altra spesa di riparazione; **Recupero fuori strada del veicolo:** si applica una massimale di Euro 1.000 erogato per un singolo evento per anno assicurativo; **Veicolo sostitutivo:** La sostituzione del veicolo avviene per: un massimo di 3 giorni in caso di guasto e danni materiali per le riparazioni in carrozzerie non convenzionate; un massimo di 14 giorni per le riparazioni in carrozzerie convenzionate; un massimo 30 giorni in caso di perdita totale del veicolo; Se viene messo a disposizione un taxi si applica un massimale di Euro 100 per evento; rimangono a carico dell'assicurato il costo di: (i) polizze facoltative; (ii) carburante; (iii) eventuali multe; (iv) eccedenze di noleggio non autorizzato; **Invio pezzi di ricambio all'estero:** rimane a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio presso concessionari non ufficiali e le spese doganali; **Spese di albergo:** opera con un massimo di Euro 300 per evento per le sole spese di pernottamento e prima colazione; **Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio:** opera con un massimo di Euro 500 per evento; **Invio taxi:** opera con un massimo di Euro 100; **Trasporto/rimpatrio del veicolo:** opera con un massimo di Euro 2.500; **Trasporto in autoambulanza:** sono coperte le spese di trasporto fino a un massimo di 200 km (andata/ritorno) una volta per anno.

**Garanzia Tutela legale** – sono coperte le azioni legali non inferiore ad Euro 1.000; **Sottosezione Tutela alla circolazione:** si applica un massimale di Euro 15.000 per i sinistri del Veicolo; le spese in sede stragiudiziale si applica un massimale di Euro 500 per singolo evento; **Sottosezione Tutela recupero punti patente:** opera con un massimo di Euro 1.000.

**Garanzia Infortuni del conducente** – è fissata una franchigia del 3% per l'invalidità permanente; **Garanzia infortuni trasportati:** il limite massimo è pari alla somma assicurata in Polizza; **Garanzia rimborso spese mediche da infortunio:** opera con un massimo di Euro 2.500 per evento e per anno; per spese sanitarie sostenute dagli infortunati si applica uno scoperto pari al 25% delle spese, con un minimo di Euro 250 per sinistro; **Estensione protezione famiglia:** il capitale assicurato per ogni veicolo è pari a Euro 40.000 è prevista una franchigia fissa al 60% per l'invalidità permanente.



## A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, classificabile come autovettura ad uso promiscuo, autotassametro (taxi) e rimorchio che intende salvaguardare il suo patrimonio dai rischi, riconducibili alla propria responsabilità civile, connessi alla circolazione del veicolo, o proteggere il veicolo e/o le persone che lo utilizzano.



## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

**Costi di intermediazione:** la quota media spettante all'intermediario è pari al 10,96% sul premio netto imponibile per la garanzia RC (Ramo 10), al 35,13% per il Ramo 1 (Infortuni), al 32,11% per il Ramo 3 (CVT), al 32,26% per il Ramo 16 (Perdite pecuniarie), al 27,83% per il Ramo 17 (Tutela legale), al 35,49% per il Ramo 18 (Assistenza).

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., secondo le seguenti modalità, posta: viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB), mail: <a href="mailto:reclami@nobis.it">reclami@nobis.it</a> . NOBIS S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro può essere sospeso per un massimo pari a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Procedura di conciliazione paritetica</b> Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema. Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da "Responsabilità Civile Autoveicoli") L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra Nobis e l'Assicurato. <b>Liti transfrontaliere</b> Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financialservices/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financialservices/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p> <p>Gli importi versati dall'Assicurato a titolo di premio sono detraibili al 19% nei seguenti casi e alle seguenti condizioni: Infortuni (Ramo 1 e Ramo 3 se il conducente è identificato in polizza) e malattia (Ramo 2): per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, per un massimo di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti. Infortuni (Ramo 1): per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela di persone con disabilità grave, su una spesa massima di 750 euro (certificata da ASL). In ogni caso sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.</p>
---	--

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# INDICE

<b>PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO</b> .....	<b>1</b>
<b>LEGENDA</b> .....	<b>2</b>
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>3</b>
<b>1. NORME COMUNI</b> .....	<b>8</b>
Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia (clausola “Contratto base”).....	8
Art. 1.2 - Durata del Contratto (clausola “Contratto base”).....	8
Art. 1.3 - Rinnovo del Contratto.....	8
Art. 1.4 - Sospensione e Riattivazione del Contratto.....	8
Art. 1.5 - Pagamento del Premio (clausola “Contratto base”).....	9
Art. 1.5.1 - Pagamento del Premio a rate.....	9
Art. 1.6 - Oneri fiscali (clausola “Contratto base”).....	9
Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente (clausola “Contratto base”).....	9
Art. 1.7.1 - Rivalsa.....	9
Art. 1.8 - Cessione del credito.....	10
Art. 1.9 - Polizze vincolate.....	10
Art. 1.10 - Clausola Broker (valida solo per le polizze intermedie da Broker).....	10
Art. 1.11 - Misure restrittive.....	10
Art. 1.12 - Disdetta.....	10
Art. 1.13 - Facoltà di Recesso (valido solo per le polizze stipulate a distanza).....	10
Art. 1.14 - Trasferimento della proprietà del Veicolo e cessione del rischio (clausola “Contratto base”).....	10
Art. 1.15 - Cessazione del Rischio (clausola “Contratto base”).....	11
Art. 1.15.1 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo.....	11
Art. 1.15.2 - Furto, Rapina o appropriazione indebita del Veicolo (Clausola “Contratto base”).....	12
Art. 1.15.3 - Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli.....	12
Art. 1.16 - Validità territoriale (clausola “Contratto base”).....	12
Art. 1.17 - Sostituzione del certificato – Duplicato di Polizza.....	13
Art. 1.18 - Rinvio alle norme di legge (clausola “Contratto base”).....	13
Art. 1.19 - Foro competente.....	13
<b>2. GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A)</b> .....	<b>14</b>
Art. 2.1 - Oggetto della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A)” (clausola “Contratto base”).....	14
<b>CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>15</b>
Art. 2.2 - Forma Tariffaria e altre Condizioni Speciali.....	15
Art. 2.2.1 - Bonus/Malus (clausola “Contratto base”).....	15
Art. 2.2.2 - Guida esclusiva (clausola aggiuntiva al Contratto base limitativa della copertura assicurativa con riduzione del Premio) (valida solo se richiamata in Polizza).....	22
Art. 2.2.3 - Guida esperta (clausola aggiuntiva al Contratto base limitativa della copertura assicurativa con riduzione del Premio) (valida solo se richiamata in Polizza).....	22
Art. 2.2.4 - Rimorchi - Rischio statico.....	22
Art. 2.2.5 - Aumento dei Massimali minimi di legge (clausola aggiuntiva al Contratto base di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del Premio).....	22
Art. 2.3 - Soggetti esclusi.....	22
Art. 2.4 - Limiti e rivalsa (clausola “Contratto base”).....	23
<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA</b> .....	<b>24</b>
Art. 2.5 - Limitazione all’azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive (clausole sempre operanti e senza sovrapprezzo).....	24
Art. 2.6 - Obblighi di informativa alla clientela.....	24
Art. 2.7 - Attestazione di Rischio (clausola “Contratto base”).....	24
Art. 2.8 - Periodi di osservazione.....	25
Art. 2.9 - Gestione delle vertenze (clausola “Contratto base”).....	25
<b>3. GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)</b> .....	<b>26</b>
Art. 3.1 - Oggetto della garanzia “Corpi Veicoli Terrestri (CVT)”.....	26
Art. 3.2 - Furto totale e parziale.....	26
Art. 3.3 - Incendio.....	26
Art. 3.4 - Ricorso terzi da Incendio (Sempre compresa gratuitamente nella garanzia Incendio).....	26
Art. 3.5 - Eventi speciali.....	27
Art. 3.5.1 - Atti vandalici ed eventi sociopolitici.....	27
Art. 3.5.2 - Eventi naturali (Garanzia non acquistabile a partire dal 15/10/2023).....	27

Art. 3.5.3 - Eventi naturali base (Garanzia acquistabile a partire dal 16/10/2023)	28
Art. 3.5.4 - Eventi naturali plus (Garanzia acquistabile a partire dal 16/10/2023)	28
Art. 3.6 - Danni accidentali	29
Art. 3.6.1 - Collisione	29
Art. 3.6.2 - Kasko	30
Art. 3.7 - Cristalli	31
<b>GARANZIE ACCESSORIE</b>	<b>31</b>
Art. 3.8 - Garanzie accessorie "A"	31
Art. 3.8.1 - Rimborso Sinistro	31
Art. 3.8.2 - Danni da imbrattamento	31
Art. 3.8.3 - Fenomeno elettrico	31
Art. 3.8.4 - Ripristino dei dispositivi di sicurezza	32
Art. 3.8.5 - Ripristino autorimessa	32
Art. 3.8.6 - Recupero, parcheggio e rimessaggio	32
Art. 3.8.7 - Sostituzione delle serrature	32
Art. 3.8.8 - Immatricolazione e/o passaggio di proprietà	32
Art. 3.8.9 - Duplicato della patente	33
Art. 3.8.10 - Custodia	33
Art. 3.8.11 - Danni al bagaglio	33
Art. 3.8.12 - Ripristino dell'impianto antifurto	33
Art. 3.8.13 - Acquisizione documenti per la liquidazione	33
Art. 3.9 - Garanzie accessorie "B"	33
Art. 3.9.1 - Kasko Pneumatici	33
Art. 3.9.2 - Rimborso Premio assicurazione non obbligatoria	34
Art. 3.9.3 - Sinistro Sicuro	34
Art. 3.9.4 - Fattura Rimborsata	34
Art. 3.9.5 - Mobilità	34
Art. 3.10 - Esclusioni valide per tutte le garanzie	35
Art. 3.11 - Scoperti e franchigie	35
Art. 3.12 - Determinazione del valore assicurato	38
Art. 3.13 - Adeguamento del valore assicurato	38
Art. 3.14 - Determinazione del Premio	38
<b>4. GARANZIE ACCESSORIE</b>	<b>39</b>
<b>GARANZIA ASSISTENZA</b>	<b>39</b>
Art. 4.1 - Oggetto della garanzia "Assistenza"	39
Art. 4.2 - Modalità per l'erogazione dell'assistenza	39
Art. 4.4 - Garanzie prestate formula assistenza	39
Art. 4.4.1 - Soccorso stradale per guasto	39
Art. 4.4.2 - Soccorso stradale per Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o tentato Furto	40
Art. 4.4.3 - Recupero fuori strada del Veicolo	40
Art. 4.4.4 - Veicolo sostitutivo	40
Art. 4.4.5 - Invio pezzi di ricambio all'estero	41
Art. 4.4.6 - Spese di albergo	41
Art. 4.4.7 - Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio	41
Art. 4.4.8 - Invio taxi	41
Art. 4.4.9 - Trasporto/rimpatrio del Veicolo	42
Art. 4.4.10 - Trasporto in autoambulanza	42
<b>TUTELA LEGALE</b>	<b>42</b>
Art. 4.5 - Condizioni particolari della garanzia Tutela legale	42
<b>Sottosezione Tutela della circolazione</b>	<b>42</b>
Art. 4.6 - Oggetto della Sottosezione Tutela della circolazione	42
<b>Sottosezione Tutela recupero punti patente</b>	<b>43</b>
Art. 4.7 - Patente a punti	43
<b>INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b>	<b>44</b>
Art. 4.8 - Oggetto della garanzia "Infortuni del Conducente"	44
Art. 4.9 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge	44

<b>Sezione “Estensione infortuni dei trasportati e rimborso – Spese mediche da Infortunio”</b> .....	<b>44</b>
Art. 4.10 - Infortuni trasportati (garanzia attivabile con pagamento di un Premio aggiuntivo) .....	44
Art. 4.11 - Rimborso spese mediche da Infortunio (garanzia attivabile con pagamento di un Premio aggiuntivo) .....	44
<b>Sezione “Estensione protezione famiglia”</b>	
<i>La garanzia è valida ed operante solo è stata richiamata sulla scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio</i> .....	45
Art. 4.12 - Protezione famiglia .....	45
Art. 4.13 - Esclusioni relative alla garanzia “Assistenza” .....	45
Art. 4.14 - Esclusioni relative alla garanzia “Tutela legale” .....	45
Art. 4.15 - Esclusioni relative alla garanzia “Infortuni del Conducente” .....	46
Art. 4.16 - Limiti relativi alla garanzia “Assistenza” .....	46
Art. 4.17 - Limiti relativi alla garanzia “Tutela legale” .....	46
Art. 4.17.1 - Condizioni particolari della garanzia Tutela legale .....	46
Art. 4.18 - Limiti relativi alla garanzia “Infortuni del Conducente” .....	46
<b>5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</b> .....	<b>47</b>
SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI .....	47
Art. 5.1 - Richiesta di Risarcimento danni prevista dagli articoli 149 e 150 del codice – Denuncia dei sinistri .....	47
Art. 5.2 - Risarcimento del danno in forma specifica (valido solo se richiamato in Polizza e valido solo per contratti aventi decorrenza antecedente al giorno 01/04/2023) .....	47
Art. 5.3 - Cosa fare in caso di Sinistro CVT e Garanzie Accessorie .....	48
Art. 5.3.1 - Obblighi in caso di Sinistro .....	48
Art. 5.3.2 - In caso di Tutela legale .....	48
Art. 5.3.3 - Nota importante .....	48
Art. 5.3.4 - Gestione dei rapporti assicurativi via web .....	48
<b>SEZIONE: CORPI VEICOLI TERRESTRI</b> .....	<b>49</b>
Art. 5.4 - Obblighi in caso di Sinistro .....	49
Art. 5.5 - Ritrovamento del Veicolo rubato .....	49
Art. 5.6 - Accertamento ed Indennizzo del danno .....	49
Art. 5.7 - Relitto .....	49
Art. 5.8 - Determinazione dell’ammontare del danno .....	50
Art. 5.9 - Criteri di determinazione del danno .....	50
Art. 5.9.1 - Danno parziale .....	50
Art. 5.9.2 - Danno totale .....	50
Art. 5.10 - Opzione rimpiazzo del Veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione .....	50
Art. 5.11 - Opzione rimpiazzo del Veicolo oltre 12 mesi dalla prima immatricolazione .....	51
Art. 5.12 - Pagamento dell’Indennizzo .....	51
Art. 5.13 - Somme assicurate al netto di IVA (imposta sul valore aggiunto o con IVA parziale) .....	51
Art. 5.14 - Rinuncia al diritto di surrogazione (per le garanzie Kasko, Collisione, Collisione a PRA) .....	51
Art. 5.15 - Regola proporzionale .....	51
Art. 5.16 - Clausola satellitare fornito dalla compagnia ( <i>norma operante unicamente nel caso in cui sia richiamata nel modulo di Polizza</i> ) .....	51
<b>SEZIONE: GARANZIE ACCESSORIE</b> .....	<b>52</b>
<b>GARANZIA ASSISTENZA</b> .....	<b>52</b>
Art. 5.17 - Obblighi in caso di Sinistro .....	52
<b>GARANZIA TUTELA LEGALE</b> .....	<b>52</b>
Art. 5.18 - Insorgenza del Sinistro .....	52
Art. 5.19 - Gestione del Sinistro .....	52
<b>Sottosezione Recupero punti patente</b> .....	<b>53</b>
Art. 5.20 - Obblighi in caso di Sinistro .....	53
Art. 5.20.1 - In caso di Tutela legale .....	53
Art. 5.20.2 - Nota importante .....	53
Art. 5.21 - Modalità di liquidazione .....	53
<b>GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b> .....	<b>53</b>
Art. 5.22 - Determinazione dell’Indennizzo .....	53
Art. 5.23 - Grado di Invalidità permanente e riconoscimento dell’Indennità .....	53
Art. 5.24 - Morte da Infortunio .....	54
Art. 5.25 - Rinuncia al diritto di surrogazione .....	54
Art. 5.26 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità .....	54

<b>Sezione “Estensione infortuni dei trasportati e rimborso – Spese mediche da Infortunio” .....</b>	<b>54</b>
Art. 5.27 - Tabella per la liquidazione dell’Indennità di Invalidità permanente .....	54
<b>Sezione “Estensione protezione famiglia” .....</b>	<b>55</b>
Art. 5.28 - Tabella per la liquidazione dell’Indennità di Invalidità permanente .....	55
Art. 5.29 - Descrizione settori Tariffari .....	55
<b>SETTORE I .....</b>	<b>55</b>
<b>SETTORE II .....</b>	<b>55</b>
<b>6. ARTICOLI DI LEGGE .....</b>	<b>56</b>
<b>INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>59</b>

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## LA POLIZZA “NOBIS Car”

NOBIS Car è la Polizza RCA che nel rispetto delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, copre i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. La Compagnia si impegna a risarcire i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza, entro i limiti previsti dal presente Contratto.

La Polizza garantisce una copertura ampia e strutturata contro i principali rischi e gli imprevisti della vita dell'automobilista, grazie alla possibilità di integrare le seguenti garanzie opzionali CVT e accessorie:

- Incendio e Furto;
- Collisione;
- Kasko;
- Atti vandalici;
- Eventi atmosferici;
- Cristalli;
- Tutela legale;
- Infortuni.

# LEGENDA

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle Condizioni di Assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) sui Contratti Chiari e Comprensibili.

## LEGENDA

Per rendere più chiare le Condizioni di Assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:



### CHE COSA È ASSICURATO?

Garanzie e coperture incluse nella Polizza



### CHE COSA NON È ASSICURATO?

Persone, beni o eventi esclusi dalla Polizza



### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti



### QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Tempistiche e modalità di pagamento del Premio assicurativo



### QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Date di inizio e fine della validità della Polizza



### COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

Modalità di disdetta, Recesso e scioglimento del Contratto



### DOVE VALE LA COPERTURA?

Paesi e territori nei quali le garanzie sono valide



### CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Impegni e obblighi del Contraente e di Nobis Assicurazioni S.p.A al momento della stipula e durante il Contratto



### ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni sulla copertura



### COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Funzionamento di specifiche garanzie ed eventuale perimetro di applicazione

- Box blu per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli



ESEMPI

- Parole/frasi in **grassetto** per indicare:
  - le principali garanzie;
  - termini e condizioni di assicurabilità;
  - obblighi di comportamento a carico del Contraente/Assicurato.
- Parole/frasi evidenziate in **azzurro** per indicare:
  - le esclusioni delle garanzie;
  - le franchigie/scoperti delle garanzie;
  - i limiti di massimale e/o sotto limiti di massimale delle garanzie.

# GLOSSARIO

Per facilitare la lettura e la comprensione del presente documento, si fornisce la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo. Si riportano anche i termini che all'interno della Polizza assumono un significato specifico. Quando tali termini compaiono con l'iniziale maiuscola nella Polizza, essi hanno il significato indicato in questa sezione.

**Aggravamento del Rischio:** mutamenti che aggravano il Rischio come previsto dal Codice Civile.

**Apparecchi Audiofonovisivi:** le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del Veicolo fornita dalla Casa Costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del Veicolo.

Tali "apparecchiature" devono essere stabilmente installate sul Veicolo e da esso non amovibili (**esclusa comunque ogni loro parte amovibile**) e si intendono:

- radio;
- lettore CD/MP3/DVD;
- navigatore satellitare;
- televisori/monitors;
- impianto Hi-Fi;
- apparecchi simili.

Le apparecchiature sono garantite se il loro valore rientra nel capitale assicurato.

**Arbitrato:** clausola con cui le parti di comune accordo, rinunciano all'Autorità giudiziaria ordinaria e affidano a un arbitro la Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto.

**Aree aeroportuali:** aree riservate:

- al traffico;
- alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

**Aree equiparate alle strade di uso pubblico:** le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati alle quali può accedere una molteplicità di:

- veicoli;
- persone;
- animali.

## ESEMPI DI AREE EQUIPARATE ALLE STRADE DI USO PUBBLICO

- stazioni di servizio;
- parcheggi dei supermercati;
- cantieri aperti al pubblico;
- parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.

**Aree private:** le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati alle quali possono accedere soltanto i veicoli autorizzati.

## ESEMPI DI AREE PRIVATE

- cantieri recintati;
- garage;
- cortili.

**Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del Veicolo.

Per la Sezione Garanzia Assistenza, limitatamente alle prestazioni:

- "spese di albergo";
- "rientro passeggeri o proseguimento del viaggio";

sono assicurati anche i trasportati presenti nel Veicolo al momento del Sinistro.

**Assicurazione:** il Contratto di Assicurazione.

**Attestazione sullo stato del Rischio:** il documento che:

- la Compagnia di Assicurazione è tenuta a rilasciare al Contraente;
- contiene le caratteristiche del Rischio assicurato.

**Autoriparatore Convenzionato (Struttura Convenzionata):** Autoriparatore Convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.

**Autoveicolo ad uso promiscuo:** autoveicolo per trasporto promiscuo definito dal CdS.

**Autovettura:** autoveicolo destinato al trasporto di persone con un numero massimo di nove posti, incluso quello del Conducente.

**Bonus/Malus:** tariffa Bonus Malus o Tariffa assimilata Sconto sul Premio in assenza di Sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al Contratto base R.C. Auto. Tale Tariffa prevede a ogni scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del Premio, applicato al momento della stipula in relazione al verificarsi di sinistri nel Periodo di Osservazione.

**Carta Verde:** Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

**Centro Convenzionato/Rete Convenzionata:** la carrozzeria o officina che ha sottoscritto una specifica convenzione con Nobis. Durante il periodo di garanzia del Veicolo e per un massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice sono equiparate alla Rete Convenzionata. L'equiparazione alla Rete Convenzionata esclude la procedura di pagamento diretta prevista dalla Polizza.

**Centro non Convenzionato/Rete non Convenzionata:** le Carrozzerie che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa.

**Cessazione del Rischio:** si ha a seguito di:

- distruzione;
- demolizione;
- esportazione;

definitiva del Veicolo assicurato.

**Cessione del Contratto:** facoltà per il Contraente di cedere il Contratto a seguito dell'alienazione del Veicolo.

**Classe Universale (CU):** classe di conversione universale risultante dall'Attestazione sullo stato del Rischio, come previsto dalla normativa vigente.

**Coassicurazione:** ripartizione di un Rischio tra più assicuratori in quote determinate, senza solidarietà tra di essi. Il Rischio è assunto tramite un unico assicuratore delegatario (compagnia delegataria).

**Codice della Strada (di seguito, CdS):** Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

**Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, CAP):** Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**Colpa grave:** condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare:

- l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia;
- il grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano.

**Conducente:** la persona fisica che guida il Veicolo durante la circolazione.

**CONSAP:** la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – [www.consap.it](http://www.consap.it).

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto e assume gli obblighi contrattuali, tra cui il pagamento del Premio. Tale persona può essere diversa dall'Assicurato.

**Contratto base:** è il Contratto R.C. Auto offerto dall'Impresa come previsto dalla normativa vigente, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa. Il Contratto è disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto. Gli intermediari lo consultano per le finalità di cui alla normativa vigente e per i veicoli quali:

- autovetture;
- motocicli;
- ciclomotori;

ad uso privato dei Consumatori, come definiti dal Codice del consumo.

I veicoli devono essere assicurati con formula:

- Tariffaria Bonus Malus;
- contrattuale «Guida libera»;

per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del Contratto. Le Condizioni di Assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico, ferma la libera determinazione del Premio del Contratto da parte dell'Impresa.

**Danno doloso:** danno determinato da un Fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.

**Danno extracontrattuale:** danno conseguente a Fatto illecito che non presuppone l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

**Danno parziale:** danno inferiore all'80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

**Danno preterintenzionale:** danno derivante da un Fatto illecito di natura dolosa che produce conseguenze più gravi di quelle volute dall'autore.

**Danno totale:** si intende la perdita del Veicolo nei seguenti casi:

- Furto o Rapina del Veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi assicurati che causano al Veicolo danni pari o superiori all'80% del suo Valore commerciale al momento del Sinistro.

**Degrado:** deprezzamento del Veicolo e di tutte le sue parti dovuto a:

- Usura (compreso il chilometraggio);
- invecchiamento.

**Delitto colposo:** danno determinato da un fatto previsto come tale dalla legge penale, commesso per:

- negligenza;
- imprudenza;
- imperizia;
- inosservanza di norme;

ma senza volontà o intenzione di causare l'evento lesivo.

**Denuncia:** avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa.

**Durata Contratto:** il periodo di validità del Contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica e che si autopropaga con elevata velocità.

**Familiare convivente:** è definito tale:

- il coniuge non legalmente separato;
- il convivente more uxorio;
- gli ascendenti;
- i discendenti legittimi, naturali o adottivi;
- gli affiliati;
- gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa Residenza in base allo stato di famiglia.

**Fatto illecito:** qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, con violazione di norme previste dall'ordinamento giuridico.

**Franchigia:** importo prestabilito che resta a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

**Furto:** Reato previsto dal Codice Penale, commesso da chiunque sottragga una cosa mobile altrui per trarne profitto per sé o per altri.

**Guida esclusiva:** formula assicurativa in cui la copertura opera solo se il Veicolo è condotto dalla persona indicata al momento della sottoscrizione del Contratto. Il soggetto deve corrispondere all'intestatario del Veicolo presso il PRA. Tali requisiti sono necessari in caso di attivazione della Condizione Speciale "Guida esclusiva", che deve risultare dalla Scheda di Polizza.

**Guida esperta:** la persona fisica che è provvista di regolare patente di guida da non meno di 3 anni, di età pari o superiore a 26 anni. Tali requisiti sono necessari in caso di attivazione della Condizione Speciale "Guida esperta", che deve risultare dalla Scheda di Polizza.

**Impresa:** Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o NOBIS, che presta le garanzie previste nel Contratto.

**Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali, capace di estendersi e propagarsi. **Non sono considerate come Incendio le bruciature senza fiamma o l'atto doloso di terzi.**

**Incidente:** evento dovuto a:

- caso fortuito;
- imperizia;
- negligenza;
- inosservanza di norme o regolamenti;

connesso alla circolazione stradale.

Per la garanzia Assistenza è il Sinistro che provoca danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Indennizzo o Indennità:** somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro coperto dalle garanzie di Polizza.

**Infortunio:** l'evento connesso con la circolazione del Veicolo, dovuto a causa:

- fortuita;
- violenta;
- esterna;

che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza:

- morte;
- Invalidità permanente;

**Insorgenza del Sinistro:** momento in cui si verifica il primo evento che genera il diritto al Risarcimento di danni extracontrattuali, o momento in cui:

- l'Assicurato;
- la controparte;
- un terzo;

violano norme di legge o il Contratto.

**Intermediario:** persona fisica o giuridica iscritta al R.U.I. che svolge intermediazione a titolo oneroso e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

**Invalidità permanente:** perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità fisica valutata sulla base della tabella INAIL prevista della normativa vigente, indipendentemente dalla professione svolta.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto all'ISVAP per tutti:

- i poteri;
- le funzioni;
- le competenze.

**Leasing:** contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

**Legge:**

- il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - "CAP";
- i relativi regolamenti attuativi;
- il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

**Legittimo Conducente:** proprietario del Veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. È l'utilizzatore abituale del Veicolo assicurato.

**Locatario:** l'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

**Massimale:** limite massimo fino al quale l'assicuratore risponde per la garanzia di Responsabilità Civile. Per le altre garanzie, è la somma assicurata che rappresenta il massimo Indennizzo dovuto dall'Impresa.

**Massimali minimi obbligatori di legge:** i limiti minimi della copertura assicurativa del Contratto base R.C. Auto previsti dal CAP.

**Mediazione:** Istituto giuridico per la risoluzione tra soggetti privati dei conflitti relativi a "diritti disponibili".

**Norme Tariffarie:** le norme di NOBIS che indicano:

- le modalità di applicazione della Tariffa;
- gli sconti;
- gli aumenti;
- i Premi applicabili in casi particolari.

**Optionals:** Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati al Veicolo assicurato ed inseriti nella fattura di acquisto del Veicolo stesso.

**Percorsi fuori strada:** i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" come previsto dal CdS.

**Periodo di Assicurazione:** periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

**Periodo di Osservazione:** periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'Attestazione sullo stato del Rischio dei sinistri provocati. Il periodo d'osservazione inizia per:

- il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del Periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

**Polizza:** l'insieme dei documenti che comprovano il Contratto di Assicurazione e riportano:

- i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del Contratto;
- il Premio;
- le dichiarazioni del Contraente;
- i dati identificativi del Veicolo assicurato;
- la sottoscrizione delle Parti;
- le Condizioni di Assicurazione.

**Premio:** somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa come corrispettivo per la copertura assicurativa.

**Prestazione:** per la garanzia Assistenza è l'aiuto che in caso di Sinistro l'Impresa deve fornire all'Assicurato nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.

**Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene:

- l'indicazione della norma violata;
- il titolo del Reato ascritto.

**Processo civile:** viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta (parte chiamata in giudizio). La competenza spetta al Giudice di Pace o al Tribunale, in base al valore della lite.

**Proprietario del Veicolo:** l'intestatario al PRA del Veicolo o colui che può legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**Rapina:** Reato previsto dal Codice Penale che si verifica quando una persona si impossessa della cosa mobile altrui mediante:

- violenza alla persona;
- minaccia;

per ottenere a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene.

**R.C. Auto:** Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

**Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in:

- delitti;
- contravvenzioni;

le quali comportano pene detentive e/o pecuniarie.

Per i delitti, le pene sono:

- reclusione;
- multa;

e si dividono come segue, in base all'elemento soggettivo:

- dolosi;
- preterintenzionali;
- colposi.

Nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Le stesse presentano le seguenti pene:

- arresto;
- ammenda.

**Recesso:** atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle circostanze previste nel presente Contratto.

**Relitto:** Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

**Residenza:** il luogo in cui la persona fisica o giuridica ha la sua abitazione abituale o la sede come risulta dal certificato anagrafico o dalla Visura Camerale.

**Responsabilità minoritaria:** ricorre quando viene attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti, in caso di Sinistro.

**Responsabilità paritaria:** ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro è da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

**Responsabilità principale:** ricorre quando il Sinistro coinvolge:

- due veicoli, se la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti;
- più di due veicoli, se a uno dei conducenti è attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

**Riattivazione del Contratto:** la Polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.

**Risarcimento:** la somma dovuta dall'Impresa a Terzi danneggiati in caso di Sinistro.

**Risarcimento del danno in forma specifica:** è il ripristino del Veicolo assicurato nello stato antecedente il Sinistro. Ciò si verifica quando i sinistri sono totalmente risarcibili e rientrano nella procedura di Indennizzo Diretto prevista dal CAP.

Il ripristino:

- può comprendere la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi;
- viene effettuato direttamente da NOBIS o per il tramite di Autoriparatore Convenzionato.

**Rischio:** la probabilità di accadimento del Sinistro.

**Risoluzione del Contratto:** è la facoltà concessa all'Assicurato di risolvere il Contratto a seguito di:

- vendita;
- distruzione o demolizione;
- esportazione definitiva all'estero;

del Veicolo assicurato.

**Scoperto:** importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori dovuto a un eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Sospensione del Contratto:** circostanza che determina la cessazione degli effetti della Polizza fino alla data della sua eventuale riattivazione.

**Spese di soccombenza:** spese che la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

**Spese mediche da Infortunio:** spese mediche rese necessarie a seguito di Infortunio.

**Stato di necessità:** si verifica quando una persona è costretta a compiere un'azione per proteggere sé stessa o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

**Struttura Organizzativa:** la struttura dell'Impresa costituita da:

- tecnici;
- operatori;

in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che contatta l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.

**Tariffa:** la Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipula o del rinnovo del Contratto.

**Terzi danneggiati:** i soggetti aventi diritto al Risarcimento dei danni subiti a seguito di Incidente, sia trasportati sia non trasportati. **Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al Risarcimento dei danni:**

- il **Conducente responsabile dell'Incidente;**
- i **soggetti previsti dal CAP, per i soli danni alle cose.**

**Transazione:** accordo con cui le parti definiscono un contenzioso anche giudiziale, con reciproche concessioni.

**Usura:** forma di deterioramento con riferimento al:

- grado di consumo normale;
- condizioni del Veicolo;
- chilometraggio;
- data di immatricolazione;
- manutenzione effettuata;
- condizioni del componente.

Sono imputabili ad Usura, i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.

**Valore a nuovo:**

- valore di listino a nuovo del Veicolo di prima immatricolazione che risulta dalle riviste specializzate;
- valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell'IVA, salvo che all'Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge (in via sussidiaria).

**Valore commerciale:** si considera:

- il valore di listino "Automobili Usate" indicato dalla rivista, per le autovetture ad uso privato quotate da "Quattroruote";
- il valore pubblicato su "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus, se l'Autovettura non è quotata;
- il valore del bene in comune commercio per gli altri veicoli.

**Veicolo:** il Veicolo assicurato a motore o il rimorchio descritto in Polizza, comprensivo degli accessori:

- di normale uso;
- incorporati;
- fissi;

forniti dalla casa costruttrice anche in via opzionale, ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime fanno parte del Veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice e incorporate.

Mentre, fanno parte del Veicolo solo se stabilmente installati mediante apposita pattuizione:


- gli accessori;
- le attrezzature;
- gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice;
- le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o non incorporate.

Sono assicurabili unicamente i veicoli immatricolati in:

- Italia;
- Repubblica di San Marino;
- Stato della Città del Vaticano.

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.**

Il Rappresentante legale  
Dr. Pietro Cazzola



# 1. NORME COMUNI

In questa sezione sono indicate le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa e il Contraente e definiscono i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia (clausola "Contratto base")

Se il Contraente paga il Premio o la prima rata di Premio, l'Assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in Polizza. In caso contrario, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Premio è frazionato e il Contraente non paga una rata alla scadenza, l'Assicurazione resta operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa. Trascorso tale termine, l'Assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento come previsto dal Codice Civile.

### Art. 1.2 - Durata del Contratto (clausola "Contratto base")

Il Contratto ha durata:

- annuale o;
- su richiesta del Contraente, di anno più frazione.

Il Contratto cessa alla sua naturale scadenza senza rinnovo tacito.

L'Impresa informa il Contraente della scadenza del Contratto con un preavviso di almeno trenta giorni.

Come previsto dal CAP, NOBIS mantiene operanti le garanzie del Contratto scaduto fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo Contratto stipulato dal Contraente per lo stesso Rischio.

In ogni caso, la copertura non opera oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto.

### Art. 1.3 - Rinnovo del Contratto

Al termine dell'annualità, il Contraente può rinnovare il Contratto per un ulteriore anno pagando il Premio secondo le nuove condizioni Tariffarie proposte da NOBIS.

Il rinnovo riguarda la garanzia di responsabilità civile e le eventuali altre garanzie presenti in Contratto.

NOBIS consegna il certificato relativo al rinnovo.

In caso di rinnovo, si applicano le Condizioni di Assicurazione in corso.

### Art. 1.4 - Sospensione e Riattivazione del Contratto

**Sospensione del Contratto (clausola automaticamente prestata) – Valida per contratti per i quali il Contraente/Assicurato ha fatto richiesta di sospensione dopo il 23 dicembre 2023**

Se il Contraente intende sospendere la garanzia nel corso del Contratto, presenta una richiesta scritta a NOBIS. La richiesta deve essere corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il Contraente invia la richiesta tramite l'Intermediario che gestisce il Contratto o direttamente a NOBIS mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

Nella richiesta, l'Assicurato indica la data di:

- inizio della sospensione;
- riattivazione della copertura.

La sospensione opera automaticamente dalla data indicata. NOBIS rilascia apposita Appendice contrattuale che attesta l'avvenuta sospensione e i relativi termini.

La sospensione ha una durata massima di 10 mesi nell'ambito della singola annualità assicurativa. Per i veicoli storici come previsto dalla normativa vigente, la durata massima è di 11 mesi. Non è prevista una durata minima.

Il Contraente può prorogare la sospensione più volte, nel rispetto della durata massima annuale. La proroga richiede un preavviso di almeno 10 giorni ridotti a 5 giorni per i veicoli storici, rispetto alla data di riattivazione comunicata in precedenza. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata nella richiesta dell'Assicurato. Durante la sospensione, l'Assicurato si impegna a non utilizzare il Veicolo e a distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde. Se tali documenti non sono più disponibili, il Contraente consegna copia della Denuncia presentata all'Autorità competente. NOBIS si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme pagate ai Terzi danneggiati a causa dell'uso improprio della documentazione assicurativa:

- durante la sospensione;
- dopo la comunicazione di interruzione della copertura.

Se durante la sospensione si verifica una causa di Risoluzione del Contratto prevista dagli articoli:

- 1.14 "Trasferimento della proprietà del Veicolo e cessione del rischio (clausola "Contratto base");
- 1.15 "Cessazione del Rischio (clausola "Contratto base");

NOBIS rimborsa il Premio non goduto in misura pari a 1/365 del Premio annuo per ogni giorno residuo al netto di imposte e contributi.

**Riattivazione del Contratto (valida per le richieste di sospensione presentate dopo il 23 dicembre 2023)**

Alla Riattivazione del Contratto, il Premio è determinato da NOBIS sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul Contratto sospeso.

Il Contraente può riattivare il Contratto sullo stesso Veicolo o su un altro Veicolo della medesima tipologia. In tal caso, il proprietario assicurato o il Locatario nei contratti di Leasing deve essere:

- lo stesso;
- una persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto.

La riattivazione su altro Veicolo è ammessa solo se il Veicolo precedente è stato:

- alienato;
- consegnato in conto vendita;
- demolito;
- distrutto;
- esportato definitivamente;

- oggetto di Furto, Rapina o appropriazione indebita.

**Il Contraente deve fornire idonea documentazione.**

Se compatibile con la categoria del Veicolo assicurato, la formula Tariffaria del Contratto sostituito si applica anche al Contratto sostitutivo.

Il Periodo di Osservazione resta sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende dalla data di riattivazione. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, NOBIS considera i sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.

**La riattivazione decorre dalle ore 24:00 della data indicata nella richiesta dell'Assicurato.**

La sospensione non è consentita per i contratti:

- vincolati a seguito di Leasing o finanziamento, salvo autorizzazione della società vincolataria;
- relativi ad assicurazioni temporanee di veicoli usati destinati a prova, collaudo o dimostrazione;
- di durata inferiore all'anno;
- giunti all'ultimo giorno di validità;
- relativi a veicoli oggetto di Furto, vendita, conto vendita, demolizione o esportazione definitiva.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Art. 1.5 - Pagamento del Premio (clausola "Contratto base")

**Il Premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.**

Questa disciplina si applica anche alle polizze di durata superiore a un anno, alla scadenza del rateo.

Il Premio è sempre dovuto per intero, anche quando le parti ne hanno pattuito il pagamento in più rate.

Su richiesta del Contraente, NOBIS rilascia un duplicato del certificato di assicurazione in caso di:

- sottrazione;
- smarrimento;
- distruzione;
- deterioramento del documento.

**In caso di deterioramento, il Contraente deve restituire il documento originale.** In caso di:

- sottrazione;
- smarrimento;
- distruzione;

NOBIS può richiedere copia della Denuncia presentata alle Autorità competenti.

**Il Contraente paga il Premio in un'unica soluzione al momento della stipula del Contratto.** Salvo quanto previsto dal Contratto all'articolo successivo, contenuto nelle clausole speciali relative alle modalità di gestione del Contratto con aumento del Premio assicurativo. Il pagamento avviene con le modalità indicate dall'Impresa, che rilascia apposita quietanza con indicazione della data di pagamento e firma della persona autorizzata. A seguito del pagamento:

- l'Impresa;
- un soggetto dall'Impresa autorizzato;

rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

**Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia assegnataria del contratto e può essere effettuato tramite:**

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia nella sua specifica qualità oppure all'Impresa;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia nella sua specifica qualità oppure l'Impresa;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.

### Art. 1.5.1 - Pagamento

**Per le Condizioni Speciali, il Premio assicurativo può essere pagato in rate di pari importo. La prima rata è dovuta al momento della stipula del Contratto, mentre le rate successive devono essere pagate entro le date indicate in Polizza e con le modalità previste dall'Impresa.**

L'Impresa o un soggetto da questa autorizzato rilascia:

- il certificato di assicurazione;
- la Carta Verde;

al pagamento della prima rata del Premio. Il rilascio avviene secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore.

### Art. 1.6 - Oneri fiscali (clausola "Contratto base")

**Sono a carico del Contraente** anche se il pagamento è stato anticipato da NOBIS:

- **le imposte;**
- **le tasse;**
- **tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti, presenti e futuri.**

### Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente (clausola "Contratto base")

Il Premio si basa sulle informazioni che il Contraente dichiara e che risultano in Polizza. Le reticenze e le dichiarazioni inesatte che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare:

- la perdita totale o parziale delle prestazioni;
- l'annullamento del Contratto.

Il Premio è determinato in base ad alcuni fattori, tra cui:

- Residenza del proprietario;
- caratteristiche tecniche del Veicolo.

**Se durante il contratto cambia qualcosa rispetto a quanto dichiarato, il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo subito.**

**Il Contraente o l'Assicurato comunica per iscritto all'Impresa ogni Aggravamento del Rischio.** La mancata comunicazione può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia.

### Art. 1.7.1 - Rivalsa

Per la garanzia Responsabilità Civile Auto, se NOBIS risarcisce danni:

- come previsto dalla normativa vigente;
- in base all'inopponibilità al danneggiato delle eccezioni contrattuali;

esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente.

La rivalsa riguarda la differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini Tariffari. L'Impresa può acquisire direttamente tali elementi secondo quanto previsto dal Codice Civile. Questa possibilità vale solo se sono state emanate le disposizioni attuative per l'accesso agli archivi informatici previsti dalle norme del Codice, da parte delle imprese di assicurazione.

#### Art. 1.8 - Cessione del credito

Come previsto dal Codice Civile, le Parti stabiliscono che **il Contraente e l'Assicurato non possono cedere crediti o diritti derivanti dal Contratto senza consenso dell'Impresa.**

**L'Impresa deve fornire il consenso entro 4 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.** Se trascorso tale termine non arriva alcuna comunicazione, il Contraente e l'Assicurato possono cedere liberamente i diritti derivanti dal Contratto.

Il consenso dell'Impresa si considera già prestato se il Veicolo viene riparato presso un Autoriparatore Convenzionato con l'Impresa o con altra società designata dalla stessa.

#### Art. 1.9 - Polizze vincolate

Nel caso di veicoli:

- locati in Leasing;
- venduti a rate con ipoteca legale;
- venduti con patto di riservato dominio;

la Polizza rimane vincolata fino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell'Ente vincolatario.

Indipendentemente dalle risultanze al PRA, NOBIS si impegna per tutta la durata della Polizza a:

- non ridurre le garanzie prestate con il presente Contratto senza il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni Sinistro che coinvolge il Veicolo indicato in Polizza **entro 15 giorni dalla ricezione della Denuncia;**
- comunicare all'Ente eventuali ritardi nel pagamento del Premio scaduto o il mancato consenso del Contraente alla proposta di rinnovo della Polizza, tramite lettera raccomandata A/R. Resta fermo che il mancato pagamento comporta la sospensione della garanzia, come previsto dalla legge.

In caso di danni al Veicolo assicurato, l'Indennizzo è corrisposto all'Ente nella sua qualità di Proprietario del Veicolo che sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai danni parziali, l'Indennizzo può essere corrisposto all'Assicurato solo con il consenso scritto dell'Ente.

#### Art. 1.10 - Clausola Broker (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

**Il Contraente affida la gestione della Polizza al Broker indicato nel Modulo di Polizza.** Tutti i rapporti relativi all'Assicurazione sono gestiti dal Broker per conto del Contraente nei confronti di NOBIS. Le comunicazioni relative alla Polizza devono essere inviate tramite lettera raccomandata A/R attraverso il Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intende come fatta direttamente alla Parte destinataria.

#### Art. 1.11 - Misure restrittive

In nessun caso gli assicuratori o i riassicuratori sono obbligati a:

- fornire copertura assicurativa;
- pagare indennizzi o risarcimenti;
- garantire l'Indennità;

se ciò comporta:

- violazione di divieti;
- sanzioni economiche;
- restrizioni;

imposte da risoluzioni dell'ONU o da leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



## COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

#### Art. 1.12 - Disdetta

Il Contratto cessa alla sua naturale scadenza, senza possibilità di tacito rinnovo.

#### Art. 1.13 - Facoltà di Recesso (valido solo per le polizze stipulate a distanza)

**Il Contraente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di stipula,** che coincide con il pagamento del Premio.

**Per esercitare il Recesso, il Contraente deve inviare una raccomandata A/R o una PEC (nobisassicurazioni@pec.it) all'Intermediario presso il quale ha stipulato il Contratto e a NOBIS.** La comunicazione deve indicare gli elementi identificativi del Contratto e deve essere accompagnata dai seguenti documenti originali:

- scheda di Polizza;
- certificato di assicurazione;
- Carta Verde.

**Il Recesso ha effetto dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata.**

Dopo aver ricevuto tutta la documentazione completa, NOBIS rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo non goduto. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

#### Art. 1.14 - Trasferimento della proprietà del Veicolo e cessione del rischio (clausola "Contratto base")

**Il Contraente deve comunicare subito a NOBIS l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.**

In questi casi è adottata una delle seguenti soluzioni:

##### a) Sostituzione con altro Veicolo

**L'alienante deve restituire all'Intermediario incaricato del Contratto il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo venduto.** In seguito, può richiedere che il Contratto venga trasferito su un altro Veicolo di:

- sua proprietà;
- del coniuge;
- del convivente di fatto;
- della persona unita civilmente.

Il Veicolo sostitutivo deve appartenere alla stessa classe prevista dal CdS.

NOBIS calcola il conguaglio dell'eventuale maggior Premio per l'annualità in corso. Per la garanzia Responsabilità Civile Auto, il calcolo si basa sulla Tariffa e sulle Norme Tariffarie in vigore sul Contratto sostituito. Per le altre garanzie, si applica la Tariffa vigente al momento della sostituzione. La formula Tariffaria e le eventuali Condizioni Speciali del Contratto originario si estendono al Contratto sostitutivo, se compatibili con la categoria del Veicolo assicurato.

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa al Contraente l'eventuale Premio eccedente, al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il Periodo di Osservazione non si interrompe e resta ferma la scadenza annuale del Contratto.

Le regole del capoverso precedente valgono anche in caso di consegna documentata del Veicolo in conto vendita. La documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

Per i contratti intestati a:

- società, la facoltà di sostituzione è ammessa solo a parità di soggetto giuridico;
- società di persone, anche in presenza di trasferimento del Veicolo tra la società e un socio.

#### **b) Cessione del Contratto**

Se il Contratto viene ceduto all'acquirente del Veicolo, **il cedente deve:**

- **informare NOBIS entro 7 giorni dalla data della compravendita certificata;**
- **fornire tutti i dati necessari per emettere i nuovi documenti assicurativi.**

**Il cedente resta obbligato al pagamento dei premi successivi fino alla data di comunicazione della cessione**, come previsto dal Codice Civile. Non sono ammesse sospensioni né variazioni di Rischio successive alla cessione, fatta eccezione per il trasferimento di Residenza del cessionario. Se la Tariffa applicabile al cessionario comporta un aumento di Premio, NOBIS procede al relativo conguaglio.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascia l'Attestazione dello stato di Rischio. Per la prosecuzione dell'Assicurazione sullo stesso Veicolo, il cessionario deve stipulare un nuovo Contratto. Il cedente conserva la Classe Universale (CU) maturata e può utilizzarla per l'Assicurazione di altro Veicolo di sua proprietà.

#### **c) Risoluzione del Contratto**

Se non si verifica quanto previsto alle lettere a) e b), il Contratto si risolve dalla data di:

- trasferimento di proprietà;
- consegna del Veicolo in conto vendita;

documentata da idonea attestazione rilasciata da un operatore professionale. In tal caso, **il Contraente deve informare NOBIS e restituire contestualmente il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.**

Per la garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita. Il calcolo avviene in ragione di 1/365 del Premio annuo al netto di imposte e contributi dal momento in cui riceve la comunicazione, per ogni giorno di garanzia residua. Il rimborso è subordinato alla restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

Se il Contratto è sospeso e avviene il trasferimento di proprietà del Veicolo, il Premio non usufruito è rimborsato. Il calcolo avviene in ragione di 1/365 del Premio annuo al netto di imposte e contributi, a partire dalla data di sospensione. NOBIS rimborsa anche eventuali integrazioni richieste al momento della sospensione.

Il Contratto si risolve anche in caso di consegna documentata del Veicolo in conto vendita, purché certificato di assicurazione e Carta Verde siano restituiti all'Intermediario di NOBIS. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo, **il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi. Ciò avviene limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto e a partire dalla data della consegna in conto vendita o se il Contratto era sospeso, dalla data di sospensione.**

### **Art. 1.15 - Cessazione del Rischio (clausola "Contratto base")**

#### **Art. 1.15.1 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo**

Se il Rischio cessa a causa di:

- distruzione del Veicolo assicurato;
- demolizione del Veicolo assicurato;
- esportazione definitiva del Veicolo assicurato;

**il Contraente deve comunicarlo a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde all'Intermediario presso cui è assegnato il Contratto.**

**Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:**

- **in caso di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione che attesti la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;**
- **in caso di demolizione, copia del certificato che attesti la consegna del Veicolo a uno degli Enti previsti dalle norme vigenti.**

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

#### **a) Sostituzione con un altro Veicolo**

Il Contratto può essere esteso a un altro Veicolo che rientri nella stessa classe di quello precedentemente assicurato, come previsto dal CdS. Il nuovo Veicolo può essere di proprietà:

- del Contraente;
- del coniuge;
- del convivente di fatto;
- della persona unita civilmente.

Per le società, questa facoltà è concessa:

- solo se il soggetto giuridico rimane lo stesso;
- in caso di passaggio della proprietà del Veicolo da società a socio o viceversa per le società di persone.

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso:

- per la garanzia Responsabilità Civile Auto, sulla base della Tariffa e delle norme in vigore sul Contratto sostituito;
- per le altre garanzie, sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa la parte di Premio eccedente. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso, il Periodo di Osservazione in corso non si interrompe e rimane ferma la scadenza annuale.

La formula Tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale del Contratto sostituito si applicano anche al nuovo Veicolo, purché siano compatibili con la sua categoria di appartenenza.

#### **b) Risoluzione del Contratto**

Se l'alienante del Veicolo non richiede il trasferimento del Contratto a un altro Veicolo di sua proprietà e l'acquirente non subentra, il Contratto si risolve dalla data di:

- distruzione del Veicolo;
- demolizione del Veicolo;
- esportazione definitiva del Veicolo.

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita. Il rimborso viene calcolato in ragione di 1/365 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno in cui NOBIS riceve la comunicazione e solo se i documenti sono stati restituiti. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto di imposte e contributi.

Se certificato e Carta Verde sono andati distrutti con il Veicolo, i giorni di garanzia residua si calcolano dalla data di restituzione:

- della carta di circolazione;
- delle targhe di immatricolazione.

Se il Contratto è sospeso e il Veicolo viene:

- distrutto;
- demolito;
- esportato definitivamente;

il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato sempre per la garanzia Responsabilità Civile Auto. Il Premio corrisposto è calcolato in ragione di 1/365 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data di sospensione. Tale Premio viene rimborsato dall'Impresa al netto di imposte e contributi.

Con le stesse modalità, NOBIS rimborsa anche l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

#### **Art. 1.15.2 - Furto, Rapina o appropriazione indebita del Veicolo (Clausola "Contratto base")**

In caso di:

- Furto del Veicolo;
- Rapina del Veicolo;
- appropriazione indebita del Veicolo;

**Il Contraente deve comunicarlo a NOBIS. Se ancora in suo possesso, deve restituire il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde all'Intermediario a cui è assegnato il Contratto.**

**Il Contraente deve inoltre fornire a NOBIS copia della Denuncia presentata all'Autorità competente.**

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

#### **a) Sostituzione con un altro Veicolo**

Il Contratto può essere esteso a un altro Veicolo che rientri nella stessa classe di quello precedentemente assicurato, come previsto dal CdS. Il nuovo Veicolo può essere di proprietà:

- del Contraente;
- del coniuge;
- del convivente di fatto;
- della persona unita civilmente.

Per le società, questa facoltà è concessa:

- solo se il soggetto giuridico rimane lo stesso;
- in caso di passaggio della proprietà del Veicolo da società a socio o viceversa per le società di persone.

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso:

- per la garanzia Responsabilità Civile Auto, sulla base della Tariffa e delle norme in vigore sul Contratto sostituito;
- per le altre garanzie, sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa la parte di Premio eccedente. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso, il Periodo di Osservazione in corso non si interrompe e rimane ferma la scadenza annuale.

La formula Tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale del Contratto sostituito si applicano anche al nuovo Veicolo, purché siano compatibili con la sua categoria di appartenenza.

#### **b) Risoluzione del Contratto**

Il Contratto si risolve a partire dal **giorno successivo alla Denuncia presentata all'Autorità.**

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita. Il rimborso viene calcolato in ragione di 1/365 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte e dei contributi.

**Il Contraente deve dare tempestiva notizia a NOBIS fornendo copia della Denuncia di Furto presentata all'Autorità competente.**

In caso di Sospensione del Contratto, il Premio corrisposto e non usufruito è rimborsato.

Il rimborso riguarda la sola garanzia Responsabilità Civile Auto ed è calcolato in ragione di 1/365 del Premio annuo al netto di imposte e contributi per ogni giorno dalla data della sospensione.

Con le stesse modalità, NOBIS rimborsa anche l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

#### **Art. 1.15.3 - Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli**

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, non è previsto alcun rimborso del Premio se:

- il Rischio cessa a seguito di un Sinistro indennizzabile che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato;
- il Veicolo non viene sostituito.

Se il Premio di Polizza è frazionato, il **Contraente è comunque tenuto a completarne il pagamento per l'intero anno assicurativo.**



## **DOVE VALE LA COPERTURA?**

#### **Art. 1.16 - Validità territoriale (clausola "Contratto base")**

L'Assicurazione è valida nel territorio:

- della Repubblica Italiana;
- dello Stato della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;

- degli Stati membri dell'Unione Europea;
- dell'Andorra;
- dell'Islanda;
- del Liechtenstein;
- della Norvegia;
- del Principato di Monaco;
- della Serbia;
- della Svizzera.

L'Assicurazione vale anche negli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultano barrate sulla stessa rilasciata da NOBIS al Contraente. NOBIS rilascia la Carta Verde su richiesta del Contraente.

Per la circolazione all'estero, la garanzia opera nelle condizioni e nei limiti previsti dalle legislazioni nazionali in cui avviene il Sinistro riguardanti l'Assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli. Restano ferme le eventuali maggiori garanzie previste dalla Polizza. NOBIS risponde dei danni non compresi nell'Assicurazione obbligatoria del Paese visitato, entro i massimali e secondo i termini di Polizza. Sono compresi i danni a cose in genere e i danni a persone e cose di soggetti stranieri rispetto allo Stato di accadimento del Sinistro.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Quando si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente, NOBIS risponde dei danni verificatisi **fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del Premio o delle rate di Premio**. Al momento del Sinistro, la copertura opera solo se il Rischio non risulta assicurato presso altra Impresa.

Se la Polizza per la quale NOBIS ha rilasciato la Carta Verde perde efficacia o viene sospesa prima della scadenza indicata nel documento, anche la Carta Verde cessa di avere validità. In tal caso, il Contraente deve restituirla immediatamente a NOBIS. L'uso della Carta Verde dopo la cessazione o la sospensione della Polizza è illecito. La Carta Verde vale per lo stesso Periodo di Assicurazione per il quale il Contraente ha pagato il Premio o la rata di Premio. Per le Sezioni:

- "Danni Accidentali";
- "Infortuni del Conducente";
- "Estensione trasportati e rimborso Spese mediche da Infortunio";

L'Assicurazione opera nel territorio degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultano barrate.

Per le Sezioni:

- "Tutela Legale";
- "Assistenza";

L'Assicurazione opera nei limiti territoriali previsti dalle specifiche condizioni.



## ALTRE INFORMAZIONI

### Art. 1.17 - Sostituzione del certificato – Duplicato di Polizza

Se si deve sostituire il certificato di assicurazione, NOBIS provvede ad effettuare la sostituzione previa restituzione del certificato da sostituire e con eventuale conguaglio del Premio.

Se il certificato si deteriora accidentalmente o viene a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un duplicato su richiesta e a spese del Contraente.

Se la perdita del certificato è dovuta a:

- sottrazione;
- distruzione;
- smarrimento;

**il Contraente deve dimostrare di avere Denunciato il fatto alla competente Autorità.**

In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza come previsto dal Codice Civile, NOBIS rilascia il duplicato o la copia su richiesta e a spese del Contraente.

Se la perdita della Polizza deriva da:

- sottrazione;
- distruzione;
- smarrimento;

**il Contraente deve dimostrare di avere Denunciato l'evento alla competente Autorità.**

### Art. 1.18 - Rinvio alle norme di legge (clausola "Contratto base")

Per tutto ciò che non è disciplinato nel Contratto valgono le norme di legge.

### Art. 1.19 - Foro competente

Per le controversie derivanti dal presente Contratto e relative a un consumatore, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria nel luogo di:

- Residenza;
- domicilio;

del consumatore, come previsto dalla normativa vigente.

Negli altri casi, la parte attrice può scegliere l'Autorità Giudiziaria del luogo di Residenza o sede legale del convenuto.

## 2. GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A)

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (*Responsabilità Civile Autoveicoli – Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria – Condizioni speciali di assicurazione*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



### CHE COSA È ASSICURATO?

#### Art. 2.1 - Oggetto della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A)” (clausola “Contratto base”)

##### Che cosa è assicurato?

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dall'utilizzo del Veicolo indicato in Polizza. La copertura è conforme alla funzione del Veicolo come mezzo di trasporto, da chiunque guidato. L'assicurazione è obbligatoria, come previsto dal CAP.

L'Impresa si impegna a corrispondere le somme dovute dall'Assicurato a titolo di Risarcimento. Le somme comprendono:

- capitale;
- interessi;
- spese.

Il limite è quello dei Massimali minimi obbligatori per legge. I danni devono essere involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza.

Sono espressamente equiparate alla circolazione:

- la sosta;
- la fermata;
- il movimento del Veicolo;
- tutte le operazioni preliminari e successive.

L'Assicurazione copre anche:

a) la responsabilità civile per i danni causati:

- dalla circolazione;
- dalla sosta;
- dalla fermata;
- dal movimento del Veicolo;
- da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione.

La copertura assicurativa all'interno di aree diverse rispetto a quelle destinate alla pubblica circolazione opera se l'Assicurato ha ottenuto le relative autorizzazioni all'accesso. In tal caso la garanzia è prestata entro il limite del Massimale minimo di Legge. Il Veicolo assicurato può essere destinato alla circolazione in Aree aeroportuali, in tutto o in parte. In tal caso, tale destinazione deve essere dichiarata al momento della sottoscrizione del Contratto;

b) la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso. Le operazioni devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

c) la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per danni involontariamente causati a Terzi non trasportati, in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;

d) la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di:

- bagagli;
- attrezzi;
- simili;

e) la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria. La copertura opera se viene dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria. La copertura vale solo se il rimorchio risulta agganciato al Veicolo trainante. Se installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente causati a terzi dal gancio di traino del Veicolo. **In questi casi il Contraente deve pagare un Premio aggiuntivo.** Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è invece necessario stipulare una copertura separata (clausola aggiuntiva al Contratto base di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del Premio);

f) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze. I danni devono essere conseguenti alla circolazione del Veicolo;

g) la responsabilità dell'istruttore, per gli autoveicoli che risultano adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione. Inoltre, sono considerati Terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;

h) per autotassametri ed autovetture date a noleggio con Conducente o ad uso pubblico, la responsabilità del:

- Contraente;
- Conducente;
- Proprietario del Veicolo;

per i danni involontariamente causati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti e oggetti di comune uso personale. Per la loro naturale destinazione, gli oggetti devono essere portati con sé dai Terzi trasportati.

Inoltre, NOBIS assicura i Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. Ciò avviene sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive. La copertura opera in quanto le condizioni sono espressamente richiamate in Polizza.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti a), c), g), h) i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria. Per la parte non assorbita dai medesimi, i Massimali sono destinati ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.

# CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

## Art. 2.2 - Forma Tariffaria e altre Condizioni Speciali

Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

### Art. 2.2.1 - Bonus/Malus (clausola "Contratto base")

#### ❖ Periodi di osservazione della Sinistrosità

Come previsto dalla normativa vigente, l'applicazione delle regole evolutive considera i periodi di osservazione relativi alla copertura assicurativa effettiva:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione decorre dalla data di inizio della copertura assicurativa. Tale **Periodo di Osservazione termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa**;
- per le annualità successive, il **Periodo di Osservazione decorre 60 giorni prima della decorrenza contrattuale**. Tale **Periodo di Osservazione termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa**.

#### ❖ Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)

##### a) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

Per i Veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati:

- in caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di Cessione del Contratto si applica la classe di merito CU 14;
- in caso di Veicolo già assicurato:
  - la classe di merito viene determinata sulla base del numero di annualità tra le ultime 5 complete e l'annualità in corso non viene considerata. Non sono inclusi i sinistri pagati con Responsabilità principale, anche parzialmente. La determinazione segue quanto indicato in Tabella 1:

Tabella 1 – Determinazione della classe di merito sulla base del numero di annualità

Anni senza sinistri	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

**N.B:** Non sono considerati "anni senza sinistri" quelli in cui la rilevazione della Sinistrosità pregressa riporta le sigle: N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

- si considerano tutti i sinistri pagati con Responsabilità principale negli ultimi cinque anni, inclusa l'annualità in corso. Ciò vale anche per i Sinistri pagati parzialmente. Ogni Sinistro comporta una maggiorazione di due classi per determinare la classe di assegnazione.

#### ESEMPI DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO SULLA BASE DEL NUMERO DI ANNUALITÀ

- il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri è collocato nella classe 9;
- il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro è collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro);
- il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri è collocato nella classe 11;
- il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno è collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi è collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

- nel caso di Veicoli già assicurati presso altra Impresa con clausole che prevedono la variazione del Premio ad ogni scadenza annuale, il Contratto è assegnato alla Classe Interna. La variazione può essere in aumento o in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipula in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si tiene conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore. La classe di conversione universale ivi indicata è adottata in base alla Tabella 2:

Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe NOBIS (Classe Interna)

Classe CU indicata nell'Attestazione rilasciata dall'altra Impresa	Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna)
1	• 5 • 4 • 3 • 2* • 1 • 0 1
2	2
3	3
4	4
5	5

6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14 – 14 N.I. **
15	15
16	16
17	17
18	18

\* In presenza di attestato di Rischio con:

- numero di sinistri pari a zero;
- CU di provenienza e di assegnazione 1;

sempre valorizzato consecutivamente, NOBIS assegna CU interna uguale a -2.

\*\* 14 N.I.: Classe di assegnazione interna per soggetto Assicurato con prima immatricolazione o voltura al PRA.

#### b) Regole di assegnazione della classe di merito CU e Classe NOBIS (Classe Interna)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
1	Mancanza di attestazione e/o Documento Unico di Circolazione (DU) ovvero l'appendice di Cessione del Contratto o casi non espressamente indicati	Classe 18	Classe 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>• Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)</li> </ul>
2	Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al PRA, ovvero proveniente da Contratto ceduto	Classe 14	Classe 14 N.I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione.</li> <li>• Appendice di cessione Contratto</li> <li>• Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)</li> </ul>
3	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta	Classe 14	Classe 14 N.I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>• Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)</li> </ul>
4	Veicolo immatricolato per la prima volta al PRA e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o proveniente da Contratto ceduto	Migliore Classe CU risultante dall'attestazione dello stato di Rischio di un Veicolo assicurato all'interno del nucleo familiare	Migliore Classe NOBIS corrispondente alla CU acquisita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione.</li> <li>• Appendice di cessione Contratto</li> <li>• Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) del Veicolo da cui si recupera la Classe CU</li> <li>• Originale del duplicato (se non disponibile in Banca Dati) dell'Attestazione dello stato del Rischio relativo al Veicolo da cui si recupera la Classe CU</li> <li>• Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)</li> <li>• Copia certificato valido del Veicolo da cui si recupera la Classe CU (se stessa targa ATR)</li> <li>• Autocertificazione/Stato di famiglia (se richiesto dall'Impresa)</li> </ul>
5	Veicolo già assicurato in altra forma Tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> <li>• Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>• Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)</li> </ul>
6	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del Rischio scaduta da non oltre 15 giorni	Classe di merito risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> <li>• Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>• Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)</li> </ul>

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
7	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione dello stato del Rischio scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a Classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>Dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del Contratto o stipula di una Polizza temporanea.</li> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)</li> </ul>
8	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del Rischio scaduta da oltre 60 mesi	Classe di merito 18	Uguale a Classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)</li> </ul>
9	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> <li>Copia della documentazione attestante l'avvenuta Cessazione del Rischio del Veicolo precedente</li> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del nuovo Veicolo</li> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)</li> </ul>
10	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma Tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> <li>Copia della documentazione attestante l'avvenuta Cessazione del Rischio del Veicolo precedente</li> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del nuovo Veicolo</li> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)</li> </ul>
11	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 in caso di mancata consegna della dichiarazione o se la stessa non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa</li> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)</li> </ul>
12	Veicolo in Leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi, acquistato dal soggetto utilizzatore	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) o mantenimento della classe CU maturata se il nominativo è indicato sul libretto da almeno di 12 mesi	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duplicato dell'ultima Attestazione dello stato del Rischio relativa al Veicolo in uso (se non disponibile in Banca Dati)</li> <li>Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto</li> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione</li> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)</li> </ul>
13	Veicolo assicurato con Contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul Contratto temporaneo o classe 14 se sul Contratto temporaneo non fosse riportata	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>Copia del Contratto temporaneo</li> <li>Dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del Contratto temporaneo.</li> <li>In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il Contratto verrà assegnato alla classe 18.</li> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)</li> </ul>

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
14	Veicolo assicurato con un'altra Compagnia a cui è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa	Classe riportata nella dichiarazione presentata (in caso non sia disponibile l'attestazione dello stato di Rischio nella Banca Dati)	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>Dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal Commissario Liquidatore. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.</li> <li>Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione</li> <li>inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore</li> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)</li> </ul>
15	Polizza annullata per Furto ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della classe B/M maturata entro 60 mesi dalla scadenza dell'ultima Attestazione dello stato del Rischio	Classe di merito risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> <li>Denuncia di Furto</li> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del nuovo Veicolo</li> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)</li> </ul>
16	Ritrovamento del Veicolo dopo il Furto con stipulazione della nuova Polizza con Attestazione dello stato del Rischio scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denuncia di Furto</li> <li>Denuncia di ritrovamento</li> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)</li> <li>Attestato dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> </ul>
17	Ritrovamento del Veicolo dopo il Furto con stipulazione della nuova Polizza con attestazione dello stato del Rischio scaduta da non oltre 60 mesi e classe di merito già utilizzata per altro Veicolo	Classe di merito risultante dall'Attestato dello stato del Rischio	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denuncia di Furto</li> <li>Denuncia di ritrovamento</li> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)</li> <li>Attestato dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> </ul>
18	Proveniente da Polizza sospesa (stesso Veicolo)	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del Rischio	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)</li> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>Attestato dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> <li>Appendice di sospensione</li> <li>Dichiarazione di non aver circolato dal momento della sospensione</li> </ul>
19	Proveniente da Polizza sospesa (Veicolo diverso)	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del Rischio	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)</li> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>Attestato dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> <li>Appendice di sospensione</li> <li>Atto di vendita o conto vendita o certificato di rottamazione o Denuncia di Furto del Veicolo assicurato dalla Polizza sospesa</li> </ul>
20	Rientro da conto vendita, con stipulazione della nuova Polizza entro 60 mesi dalla scadenza dell'ultima Attestazione dello stato del Rischio	Classe di merito risultante dall'ultima Attestazione dello stato del Rischio maturata	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)</li> <li>Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il Veicolo era stato consegnato</li> <li>Attestato dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> </ul>

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
21	Rientro da conto vendita con stipulazione della nuova Polizza entro 60 mesi dalla scadenza dell'ultima Attestazione dello stato del Rischio e classe di merito già utilizzata per altro Veicolo	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del Rischio	Uguale a classe CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)</li> <li>• Copia del Documento Unico di Circolazione (DU)</li> <li>• Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il Veicolo era stato consegnato</li> <li>• Attestato dello stato del Rischio (se non disponibile in Banca Dati)</li> </ul>

### c) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

- in caso di trasferimento di proprietà di un Veicolo tra coniugi, conviventi di fatto o unite civilmente, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. La facoltà è concessa anche se il Veicolo assicurato è ceduto da:
  - una ditta individuale alla persona fisica titolare della stessa;
  - una società di persone al socio con responsabilità illimitata; e viceversa.
- Nel caso di:
  - trasformazione;
  - fusione;
  - scissione societaria;
  - cessione di ramo d'azienda;
- NOBIS riconosce il trasferimento della classe CU maturata sul Veicolo alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà;
- in caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporta il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto, l'Attestazione è inviata a quest'ultimo. NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo;
- se la classe di merito CU viene trasferita su un altro Veicolo dello stesso soggetto e il Veicolo consegnato in conto vendita rimane invenduto, NOBIS attribuisce la classe CU maturata. La stessa regola si applica al Veicolo oggetto di Furto con successivo ritrovamento.
- se il proprietario di un Veicolo:
  - dopo il rilascio;
  - entro il periodo di validità;
- dell'Attestazione, può dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze rispetto a un precedente Veicolo di sua proprietà:
  - vendita;
  - demolizione;
  - Furto di cui è esibita Denuncia;
  - certificazione di cessazione della Circolazione;
  - definitiva esportazione all'estero;
  - consegna in conto vendita;
- NOBIS assegna al Veicolo la stessa classe CU del precedente Veicolo. **Tale facoltà è concessa:**
  - **anche al coniuge dell'Assicurato, o al convivente di fatto o alla persona con cui lo stesso è unito civilmente;**
  - **nel caso di società, solo a parità di soggetto giuridico;**
  - **nel caso di società di persone, da società di persone a socio della società stessa o viceversa. Ciò si ha, anche se vi è un cambio della proprietà del Veicolo.**
- se la proprietà del Veicolo assicurato passa per successione mortis causa, la Classe Universale CU maturata sul Veicolo è attribuita ai conviventi che ne acquisiscono la proprietà a titolo ereditario;
- nel caso di Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe CU maturata sul Veicolo è riconosciuta per i nuovi veicoli acquistati. La classe è attribuita anche a coloro che hanno abitualmente condotto il Veicolo. Ciò accade se le generalità sono registrate da almeno 12 mesi, come previsto dalla normativa vigente;
- per le annualità successive a quella della stipulazione, il Contratto è assegnato alla classe di merito NOBIS di pertinenza all'atto del rinnovo. La classe è determinata in base alla Tabella 4 e alle regole evolutive Classe NOBIS. Inoltre, si considera se NOBIS ha effettuato pagamenti per risarcire danni da sinistri:
  - nel Periodo di Osservazione;
  - in periodi precedenti;
- anche parziali;
- **il Contraente può evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio, o fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 4 riportata di seguito. Alla data di scadenza del Contratto, il Contraente deve rimborsare gli importi liquidati per tutti o parte dei Sinistri causati.** I Sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel Periodo di Osservazione precedente alla scadenza stessa, indipendentemente dalla data di accadimento.

Tale facoltà può essere esercitata:

- se il Sinistro è definito tramite procedura di Risarcimento diretto come previsto dal CAP, rimborsando il Sinistro alla CONSAP. **La richiesta per conoscere l'importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti:**

CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione,  
Via Yser, 14 – 00198 ROMA;  
Tel. 06.85796530;  
sito internet: [www.consap.it](http://www.consap.it);  
indirizzo di Via Yser posta elettronica: [rimborsistanza@consap.it](mailto:rimborsistanza@consap.it);

- se il Sinistro non rientra nella suddetta procedura, il rimborso deve essere effettuato direttamente a NOBIS. Il rimborso può essere effettuato anche tramite l'Intermediario che ha in gestione il Contratto.

**Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del Contratto, entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale;**

- se il Contratto viene sostituito, la scadenza annuale del Contratto rimane invariata. La sostituzione non interrompe il Periodo di Osservazione in corso. Di conseguenza, la classe di merito viene mantenuta. Questa regola si applica indipendentemente dal motivo della sostituzione, nel caso in cui il proprietario è lo stesso. Nel caso di contratti di Leasing, il Locatario deve essere lo stesso.

- la sostituzione del Veicolo comporta la sostituzione del Contratto. La classe di merito in corso viene mantenuta per un altro Veicolo della stessa tipologia solo nei seguenti casi:
    - trasferimento della proprietà;
    - consegna in conto vendita;
    - distruzione;
    - demolizione;
    - esportazione definitiva;
    - Furto o Rapina.
- Il mantenimento della classe di merito è consentito solo se il Proprietario del Veicolo sostituito è lo stesso. **Nel caso di contratti di Leasing o noleggio, il Locatario o l'intestatario temporaneo deve essere lo stesso. In alternativa, il Proprietario può essere il convivente di fatto o la persona con cui lo stesso è unito civilmente.** Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
- L'Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di Furto o Rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Veicolo. Questa possibilità è valida se il Veicolo è rientrato dal conto vendita o è stato ritrovato. L'Attestazione deve essere scaduta da meno di cinque anni.
- se la classificazione del Veicolo assicurato cambia come previsto dalla normativa vigente, è possibile mantenere la classe di merito CU già maturata. La scadenza di Polizza rimane invariata.

**d) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza**

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della Sinistrosità registrata nel Periodo di Osservazione (vedi Tabella 3).

**Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati**

Classe di merito di provenienza CU	Classe di merito di assegnazione CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

**❖ Classi Nobis e loro regole evolutive**

La formula Tariffaria "Bonus/Malus" si articola in 24 classi di merito (Classi Interne o Classi NOBIS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe "-5" (classe di massimo sconto) alla classe "18":

Formula Tariffaria "Bonus/Malus" Classi NOBIS (Classi Interne)		
-5	3	11
-4	4	12
-3	5	13
-2	6	14 – 14 N.I.
-1	7	15
0	8	16
1	9	17
2	10	18

Sono previste riduzioni o aumenti di Premio. Le riduzioni si applicano in assenza di Sinistri nel "Periodo di Osservazione". Gli aumenti si applicano in presenza di Sinistri nel "Periodo di Osservazione". Il Periodo di Osservazione è definito all'art. 2.2.1 "Bonus/Malus (clausola "Contratto Base") – Periodi di osservazione della Sinistrosità".

La Tabella 4 indica l'attribuzione della Classe NOBIS per le annualità successive. La classe viene determinata sulla base della Sinistrosità registrata nel Periodo di Osservazione.

Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri sono descritte nella Tabella 5. Tali variazioni si applicano alla Tariffa che risulterà in vigore.

Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS

Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza	Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero complessivo di: a. sinistri con Responsabilità principale pagati b. volte in cui la Responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%				
	(a+b) 0	(a+b) 1	(a+b) 2	(a+b) 3	(a+b) 4 o più
-5	-5	-3	0	3	6
-4	-5	-2	1	4	7
-3	-4	-1	2	5	8
-2	-3	0	3	6	9
-1	-2	1	4	7	10
0	-1	2	5	8	11
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14 – 14 N.I.	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 5 – Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri

Classe NOBIS di provenienza	Classe NOBIS di assegnazione	Variazione % del Premio
-5	-5	-
-4	-5	-1,89%
-3	-4	-1,85%
-2	-3	-1,82%
-1	-2	-1,79%
0	-1	-1,75%
1	0	-3,39%
2	1	-4,84%
3	2	-7,46%
4	3	-5,63%
5	4	-6,58%
6	5	-5%
7	6	-8,05%
8	7	-3,33%
9	8	-4,26%
10	9	-4,08%
11	10	-4,85%
12	11	-10,43%
13	12	-10,85%
14	13	-10,42%
15	14	-20%
16	15	-20,70%
17	16	-4,22%
18	17	-8,14%

### **Art. 2.2.2 - Guida esclusiva (clausola aggiuntiva al Contratto base limitativa della copertura assicurativa con riduzione del Premio) (valida solo se richiamata in Polizza)**

Se in Polizza viene richiamata la clausola aggiuntiva "Guida esclusiva", l'assicurazione R.C.A. è stipulata se il Veicolo assicurato è condotto solo dall'intestatario al PRA dello stesso.

Se al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trova una persona diversa dal Conducente esclusivo, NOBIS esercita il diritto di rivalsa. La rivalsa riguarda le somme pagate.

Tale rivalsa è esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza dell'art. 2.2.1 "Bonus/Malus (clausola "Contratto Base)". L'importo massimo della rivalsa è di Euro 3.000.

NOBIS non esercita il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del Veicolo dovuto a Stato di necessità;
- circolazione del Veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

L'importo oggetto dell'azione di Rivalsa è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di Premio.

### **Art. 2.2.3 - Guida esperta (clausola aggiuntiva al Contratto base limitativa della copertura assicurativa con riduzione del Premio) (valida solo se richiamata in Polizza)**

L'Assicurazione è stipulata sul presupposto che il Veicolo assicurato è **condotto solo da persona con età uguale o superiore ad anni 26**. Tale persona deve essere provvista di regolare patente di guida da **almeno 3 anni**.

Se al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trova una persona sprovvista dei suddetti requisiti, NOBIS esercita il diritto di rivalsa per le somme pagate.

Tale rivalsa è esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza dell'art. 2.2.1 "Bonus/Malus (clausola "Contratto Base)". L'importo massimo della rivalsa è di Euro 3.000.

**Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del Risarcimento rientrante nel limite suddetto.**

NOBIS non esercita il diritto di rivalsa nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del Veicolo dovuto a Stato di necessità;
- circolazione del Veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

L'importo oggetto dell'azione di Rivalsa è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di Premio.

### **Art. 2.2.4 - Rimorchi - Rischio statico**

La garanzia prestata con il presente Contratto vale solo per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio:

- identificato con targa propria
- in sosta, se staccato dalla motrice;
- manovre a mano;
- vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione, se staccato dalla motrice.

La presente condizione prevede una formula Tariffaria fissa. Il Premio non varia in funzione del verificarsi o meno di Sinistri.

Non sono considerati Terzi coloro che:

- occupano il rimorchio;
- partecipano alle manovre a mano;
- sono comunque addetti all'uso del Veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsiasi tipo, subiti dalle persone sopra indicate.

### **Art. 2.2.5 - Aumento dei Massimali minimi di legge (clausola aggiuntiva al Contratto base di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del Premio)**

**Il Contraente può scegliere Massimali superiori a quelli minimi previsti dalla norma. In tal caso, il Contraente accetta il relativo adeguamento del Premio.**



## **CHE COSA NON È ASSICURATO?**

### **Art. 2.3 - Soggetti esclusi**

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.

Inoltre, sono esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

a) nel caso di Veicolo concesso in Leasing:

- il Proprietario del Veicolo;
- l'usufruttuario;
- l'acquirente con patto di riservato dominio;
- il Locatario;

b) che hanno una parentela con il Conducente del Veicolo, cui:

- il coniuge non legalmente separato;
- il convivente more uxorio;
- gli ascendenti;
- i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente del Veicolo;
- i soggetti elencati al precedente punto a).

Sono esclusi anche:

- gli affiliati;
  - gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti;
- quando convivono con questi o sono a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;

c) se l'Assicurato è una società:

- i soci a responsabilità illimitata;
- le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Art. 2.4 - Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")

Nei seguenti casi e in tutti gli altri di applicazione del CAP, NOBIS esercita il diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni.

- a) Se il Conducente non è abilitato alla guida come previsto dalle disposizioni vigenti. La limitazione opera quando i punti patente sono esauriti o la patente è scaduta da oltre 6 mesi, al momento del verificarsi del Sinistro;
- b) se la circolazione nelle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari avviene in assenza di preventiva autorizzazione dell'ente competente dell'area aeroportuale;
- c) se manca una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore quando la legge ne richiede la presenza, nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo;
- d) nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- e) nel caso di Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato:
  - dal Proprietario;
  - dal Locatario, nel caso dei contratti di Leasing;
  - da un suo dipendente;
  - da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione è provato per iscritto;
- f) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- g) se il Conducente al momento del Sinistro guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Vale anche il caso in cui è stata applicata la sanzione come previsto dal CdS;
- h) in caso di dolo del Conducente;
- i) se il Veicolo non è idoneo alla circolazione a norma delle disposizioni in vigore.

NOBIS rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma ha superato l'esame teorico-pratico di idoneità. Questo avviene se la patente è in seguito rilasciata;
- il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro 180 giorni e abilita alla guida del Veicolo indicato in Polizza. Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abiliti alla guida del Veicolo.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti:

- del proprietario;
- del Locatario;
- dell'usufruttuario;
- dell'acquirente;
- dell'intestatario temporaneo;

in caso di danni causati da Conducente diverso dal Proprietario del Veicolo, ossia:

- al Locatario;
- all'usufruttuario;
- all'acquirente con patto di riservato dominio;
- all'intestatario temporaneo;

come previsto dal CdS.

Quando il Veicolo è posto in circolazione contro la volontà del proprietario non si applicano le ipotesi previste dal CdS.

Inoltre, la garanzia non opera per i rischi derivanti dalla circolazione all'interno delle Aree aeroportuali. Queste aree sono riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari. La garanzia non opera in assenza di preventiva autorizzazione dell'ente competente dell'area aeroportuale. Se sono presenti le prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del Massimale minimo di Legge.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, come previsto dal CAP. Non sono assicurati i danni causati dalle relative prove ufficiali e dalle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Per quanto riguarda la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo sono esclusi i danni arrecati al Veicolo assicurato.

Per autotassametri e autovetture date a noleggio con Conducente o ad uso pubblico sono esclusi dalla copertura i seguenti oggetti:

- denaro;
- titoli di credito;
- gioielli;
- raccolte e collezioni;
- oggetti di metallo prezioso;
- oggetti di antiquariato;
- apparecchi fotografici e relativi accessori;
- apparecchi radio, ottici e simili;
- corredi professionali;
- documenti;
- biglietti di viaggio;
- bauli;
- valigie;
- colli e loro contenuto;

Sono parimenti esclusi i danni derivanti da:

- Incendio;
- Furto;
- smarrimento.

# CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

## Art. 2.5 - Limitazione all'azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive (clausole sempre operanti e senza sovrapprezzo)

a) L'Impresa limita a Euro 5.000 la rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. La limitazione si applica ai danni alla persona subiti dai Trasportati e ai Sinistri causati da persona non abilitata alla guida.

In parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa limita a Euro 5.000 il diritto di rivalsa verso Contraente, Intestatario al PRA e Conducente:

- nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nel caso di Sinistri con danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non avviene secondo le disposizioni vigenti o la carta di circolazione. L'Impresa esercita la rivalsa integrale verso il Conducente in caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
- nel caso di Sinistri causati dalla conduzione del Veicolo da parte di persona non abilitata alla guida secondo le disposizioni vigenti.

L'Assicurazione non opera se il Contraente e/o l'Intestatario al PRA conoscono le cause che determinano il diritto all'azione di rivalsa.

b) La rivalsa è limitata a Euro 5.000 nei confronti della Persona giuridica Proprietaria o Locataria del Veicolo assicurato.

Il Veicolo indicato in Polizza è concesso in uso dalla Persona giuridica Proprietaria o Locataria ai propri Dipendenti o Collaboratori anche occasionali.

In parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa limita a Euro 5.000 il diritto di rivalsa verso la Persona giuridica Proprietaria o Locataria e il Conducente:

- nei Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei Sinistri con danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non avviene secondo le disposizioni vigenti o la carta di circolazione. L'Impresa esercita la rivalsa integrale verso il Conducente in caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
- nei Sinistri causati dalla conduzione del Veicolo da parte di persona non abilitata alla guida secondo le disposizioni vigenti.

L'Assicurazione non opera quando la Persona giuridica Proprietaria o Locataria conosce le cause che determinano il diritto all'azione di rivalsa.

❖ **Clausole aggiuntive al Contratto base di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del Premio, operanti se corrisposto il relativo Premio e se espressamente richiamate in Polizza**

c) L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa per i danni alla persona subiti dai Trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza. L'Impresa limita a Euro 5.000 il diritto di rivalsa per i Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa rinuncia alla rivalsa verso Contraente, Intestatario al PRA e Conducente nei seguenti casi:

- nei Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
- nei Sinistri con danni alla persona subiti dai Trasportati, quando il trasporto non avviene secondo le disposizioni vigenti o la carta di circolazione. L'Impresa esercita la rivalsa integrale verso il Conducente in caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
- nei Sinistri causati dalla conduzione del Veicolo da parte di persona non abilitata alla guida secondo le disposizioni vigenti.

L'Assicurazione non opera quando il Contraente o l'Intestatario al PRA conosce le cause che determinano il diritto all'azione di rivalsa.

In parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa limita a Euro 5.000 la rivalsa per Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

d) L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa per i danni alla persona subiti dai Trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza. L'Impresa limita a Euro 5.000 il diritto di rivalsa per i Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il Veicolo indicato in Polizza è concesso in uso dalla Persona giuridica Proprietaria o Locataria ai Dipendenti o Collaboratori anche occasionali.

In parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa rinuncia alla rivalsa verso la Persona giuridica Proprietaria o Locataria e verso il Conducente nei seguenti casi:

- nei Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
- nei Sinistri con danni alla persona subiti dai Trasportati, quando il trasporto non avviene secondo le disposizioni vigenti o la carta di circolazione. L'Impresa esercita la rivalsa integrale verso il Conducente in caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
- nei Sinistri causati dalla conduzione del Veicolo da parte di persona non abilitata alla guida secondo le disposizioni vigenti.

L'Assicurazione non opera quando la Persona giuridica Proprietaria o Locataria conosce le cause che determinano il diritto all'azione di rivalsa.

In parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa limita a Euro 5.000 la rivalsa per Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

### Art. 2.6 - Obblighi di informativa alla clientela

NOBIS mette a disposizione del Contraente una comunicazione nella sezione del proprio sito internet dedicata ai Clienti. **La comunicazione è disponibile almeno trenta giorni prima della scadenza del Contratto.**

La comunicazione contiene:

- la data di scadenza del Contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul Premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l'Intermediario al quale è assegnato il Contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i Sinistri. Il rimborso serve per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito. Questa facoltà è disponibile se prevista dalla formula Tariffaria applicata al Contratto.

### Art. 2.7 - Attestazione di Rischio (clausola "Contratto base")

NOBIS, consegna:

- al Contraente;
- al proprietario;
- all'usufruttuario;
- all'acquirente con patto di riservato dominio;
- al Locatario in caso di contratti di Leasing;

l'Attestazione dello stato di Rischio, **almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto.**

L'Attestazione dello stato di Rischio contiene le informazioni relative alla storia assicurativa del Veicolo assicurato, come previsto dal CAP.

NOBIS mette a disposizione l'attestazione nell'Area Clienti del sito. Su richiesta degli aventi diritto, NOBIS consente modalità di consegna aggiuntive.

Alla scadenza del Contratto, **il Contraente può assicurare lo stesso Veicolo presso un'altra Impresa**. L'altra Impresa acquisisce l'Attestazione sullo stato del Rischio telematicamente dalla Banca Dati degli attestati di Rischio come previsto dal CAP.

In caso di Cessazione del Rischio, NOBIS rilascia al Contraente l'attestazione relativa all'annualità in corso. Questo avviene se il Periodo di Osservazione risulta concluso. L'attestazione riporta la classe contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della Risoluzione. Nei casi di:

a) annullamento o anticipata Risoluzione del Contratto rispetto alla scadenza;

b) cessazione del Contratto per:

- alienazione del Veicolo assicurato;
- deposito in conto vendita;
- Furto;
- demolizione;
- esportazione definitiva;
- definitiva cessazione della circolazione del Veicolo;

c) efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;

l'Impresa rilascia l'attestazione solo se è concluso il Periodo di Osservazione.

In caso di Riattivazione del Contratto sospeso, NOBIS consegna l'Attestazione dello stato del Rischio. **La consegna avviene almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prorogato all'atto della riattivazione.**

NOBIS consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta l'attestazione relativa all'ultima annualità compiuta. **La consegna avviene anche in corso di Contratto ed entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta.**

NOBIS non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso della Polizza non seguita da riattivazione;
- Polizza che ha avuto una durata inferiore ad un anno;
- Polizza che ha avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- Polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- Polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d'osservazione;
- Cessione del Contratto per alienazione del Veicolo assicurato.

#### **Art. 2.8 - Periodi di osservazione**

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale "Bonus/Malus (clausola "Contratto base")", sono considerati i seguenti periodi di effettiva copertura:

- se il Veicolo è assicurato per la prima annualità, **il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa. Il Periodo di Osservazione termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;**
- per le annualità successive, **il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale. Il Periodo di Osservazione termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.**

#### **Art. 2.9 - Gestione delle vertenze (clausola "Contratto base")**

L'Impresa assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del Risarcimento del danno finché ne ha interesse, operando a nome dell'Assicurato.

L'Impresa designa, quando necessario:

- legali;
- tecnici.

In caso di Procedimento penale, l'Impresa assume la difesa dell'Assicurato fino al momento della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce spese sostenute per legali o tecnici non da essa designati e non risponde di:

- multe;
- ammende;
- spese di giustizia penale.

**L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi previsti dalla legge o quando l'Impresa lo richieda espressamente.**

# 3. GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

Questa sezione è suddivisa in 7 capitoli principali (*Furto – Incendio – Ricorso terzi da Incendio – Eventi speciali – Danni accidentali – Cristalli – Garanzie accessorie*) che disciplinano le garanzie opzionali, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



## CHE COSA È ASSICURATO?

### Art. 3.1 - Oggetto della garanzia “Corpi Veicoli Terrestri (CVT)”

#### Che cosa è assicurato?

NOBIS risarcisce l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per:

- la perdita del Veicolo;
- il danneggiamento del Veicolo;

causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate, purché indicate in Polizza ed entro il limite del valore indicato. Restano applicabili le franchigie o gli scoperti previsti dalla Polizza stessa o in mancanza dal presente Set Informativo.

### Art. 3.2 - Furto totale e parziale

#### Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa si estende alle garanzie sotto indicate. Le garanzie sono valide ed operanti solo se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

NOBIS riconosce all'Assicurato un Indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza. L'Indennizzo comprende anche gli accessori ed è riconosciuto quando i danni derivano da:

- Furto o Rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza durante l'esecuzione di tale Reato o nel tentativo di commetterlo;
- circolazione successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo stesso.

L'Indennizzo avviene nei limiti e alle condizioni previste dal Contratto e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Se si verifica un Furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovano all'interno del Veicolo, l'Impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in garanzia.

Gli impianti di navigazione satellitare e/o multimediale devono essere fissati inamovibilmente al Veicolo.

#### Ci sono limiti di copertura?

Se si verifica un Furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovano all'interno del Veicolo, si applica una **Franchigia pari a Euro 250**. L'applicazione di tale Franchigia è valida ed operante anche se la garanzia Furto è prestata senza Scoperto e senza Franchigia. Si applica anche se è prevista una **Franchigia inferiore a Euro 250**.

Se si verifica un Furto parziale limitato solo all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale, la garanzia opera con un **Massimale di Euro 7.500 per evento e per anno**.

### Art. 3.3 - Incendio

#### Che cosa è assicurato?

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti e alle condizioni previste dal Contratto. L'Indennizzo copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza compresi gli accessori, a seguito di:

- Incendio;
- fulmine;
- Scoppio del serbatoio;
- impianto di alimentazione del Veicolo.

#### Che cosa non è assicurato?

La garanzia non comprende il caso di Incendio a seguito di:

- atto doloso di terzi, quali atti vandalici;
- ogni evento diverso dall'autocombustione del Veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

### Art. 3.4 - Ricorso terzi da Incendio

#### Che cosa è assicurato?

Se si verifica:

- Incendio;
- Scoppio del serbatoio;
- Scoppio dell'impianto di alimentazione;

del Veicolo identificato in Polizza, l'Impresa indennizza l'Assicurato nei limiti previsti. Tale circostanza opera quando il Veicolo non è in circolazione, come previsto dalla normativa vigente. La copertura vale per le somme che l'Assicurato è tenuto a corrispondere per:

- capitali;
- interessi;
- spese;

quale civilmente responsabile secondo la legge. Inoltre, sono coperti i danni materiali e diretti involontariamente causati alle cose di terzi.

#### Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

a) alle cose di terzi in:

- uso;
- custodia;
- possesso;

del Contraente o Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del Veicolo;

b) da inquinamento:

- dell'aria;
- dell'acqua;
- del suolo;

c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna:

- dal coniuge;
- dagli ascendenti;
- discendenti (legittimi, naturali o adottivi);
- dagli affiliati;
- dagli altri parenti;
- dagli affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;

d) subiti dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro in uno dei rapporti sopra indicati, se l'Assicurato è una società;

e) causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di:

- liquidi corrosivi;
- liquidi lubrificanti;
- liquidi combustibili;
- liquidi infiammabili;
- sostanze solide tossiche;
- gas liquidi e non;
- materie esplosive.

### Ci sono limiti di copertura?

Se si verifica:

- Incendio;
- Scoppio del serbatoio;
- Scoppio dell'impianto di alimentazione;

del Veicolo identificato in Polizza, l'Impresa risponde fino alla concorrenza di Euro 150.000.

## Art. 3.5 - Eventi speciali

### Art. 3.5.1 - Atti vandalici ed eventi sociopolitici

#### Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa si estende alle garanzie indicate di seguito.

Tali garanzie sono valide e operative solo se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti e alle condizioni previste dal Contratto. L'Indennizzo copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza compresi gli accessori, a seguito di:

- atti vandalici e/o dolosi di terzi;
- eventi socio-politici;

quali:

- scioperi;
- sommosse;
- tumulti popolari;
- terrorismo;
- sabotaggio.

La garanzia è prestata nei limiti e alle condizioni previste dal Contratto e copre un massimo di tre eventi per anno assicurativo.

Per i Veicoli di età superiore a tre anni, l'importo massimo indennizzabile è pari al 50% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Se il Danno è parziale (vedi Glossario) si applica quanto previsto dall'art. 5.9.1 "Danno parziale - Lettera a)".

Se il danno riportato dal Veicolo:

- è conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi;
- provoca un danno qualificabile come "Danno totale" (vedi Glossario);

l'indennizzo avviene entro il limite massimo del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

**Se il Danno è totale (vedi Glossario) ed è avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione**, l'Assicurato può attivare l'opzione "Rimpiazzo". In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 5.10 "Opzione rimpiazzo del Veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione".

#### Che cosa non è assicurato?

Restano esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

Per le garanzie:

- Eventi Speciali;
- Eventi Naturali (garanzia non acquistabile a partire dal 15/10/2023);
- Eventi Naturali Base (garanzia acquistabile a partire dal 16/10/2023);
- Eventi Naturali Plus (garanzia acquistabile a partire dal 16/10/2023);

sono esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del Veicolo attraverso:

- finestrini;
- porte;
- tetti;

rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.

### Art. 3.5.2 - Eventi naturali (Garanzia non acquistabile a partire dal 15/10/2023)

La copertura assicurativa si estende alle garanzie indicate di seguito.

Tali garanzie sono valide e operative solo se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

#### Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza, compresi

gli accessori. I danni devono essere causati da eventi atmosferici quali:

- trombe d'aria;
- tempeste;
- uragani;
- grandine;
- inondazioni;
- alluvioni;
- mareggiate;
- frane;
- smottamenti.

Unicamente per i danni derivanti da grandine, la garanzia è prestata nei limiti e alle condizioni previste dal Contratto.

Le garanzie:

- "Eventi Naturali";
- "Eventi naturali base";
- "Eventi naturali plus";

sono da intendersi come alternative tra di loro e in nessun caso cumulative.

#### Ci sono limiti di copertura?

Si precisa che per i danni derivanti da grandine, l'Impresa rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per:

**a) Riparazione a freddo** (ottenuta attraverso la tecnica del tirabolli):

- non si applica nessuna Franchigia per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l'Impresa;
- si applica la Franchigia pari a Euro 1.000 per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l'Impresa.

**b) Riparazione a caldo** (ottenuta attraverso il metodo tradizionale che prevede carteggio, stuccatura, levigatura e verniciatura):

- Franchigia sempre operante pari a Euro 500 per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l'Impresa;
- Franchigia sempre operante pari a Euro 1.500 per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l'Impresa.

Metodo di riparazione	Franchigia IN RETE	Franchigia FUORI RETE
RIPARAZIONE A FREDDO (punto 1)	€ 0	€ 1.000
RIPARAZIONE A CALDO (punto 2)	€ 500	€ 1.500

#### Art. 3.5.3 - Eventi naturali base (Garanzia acquistabile a partire dal 16/10/2023)

La copertura assicurativa si estende alle garanzie indicate di seguito.

Tali garanzie sono valide e operative solo se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia opera entro il limite di indennizzo pari al 10% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, se la riparazione avviene presso le carrozzerie fuori rete. Tale limite è elevato al 15%, se la riparazione avviene presso le carrozzerie in rete. L'Impresa indennizza l'Assicurato delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza, compresi gli accessori. I danni devono essere causati da eventi atmosferici quali:

- trombe d'aria;
- tempeste;
- uragani;
- grandine;
- inondazioni;
- alluvioni;
- mareggiate;
- frane;
- smottamenti.

L'Impresa indennizza unicamente un Sinistro per anno assicurativo.

Solo per i danni derivanti da grandine, la garanzia è prestata nei limiti e alle condizioni previste dal Contratto.

Le garanzie:

- "Eventi Naturali";
- "Eventi naturali base";
- "Eventi naturali plus";

sono da intendersi come alternative tra di loro e in nessun caso cumulative.

Se la riparazione viene effettuata presso carrozzerie fuori rete, la Prestazione opera entro il limite di Indennizzo pari al 10% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Resta fermo l'eventuale minor valore assicurato riportato in Polizza.

Se la riparazione viene effettuata presso carrozzerie in rete (convenzionate con l'Impresa), il limite è elevato al 15% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Resta fermo l'eventuale minor valore assicurato riportato in Polizza.

#### Ci sono limiti di copertura?

Si precisa che per i danni derivanti da grandine, l'Impresa rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per:

**a) Riparazione a freddo** (ottenuta attraverso la tecnica del tirabolli):

- non si applica nessuna Franchigia per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l'Impresa;
- si applica la Franchigia pari a Euro 1.000 per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l'Impresa.

**b) Riparazione a caldo** (ottenuta attraverso il metodo tradizionale che prevede carteggio, stuccatura, levigatura e verniciatura):

- Franchigia sempre operante pari a Euro 500 per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l'Impresa;
- Franchigia sempre operante pari a Euro 1.500 per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l'Impresa.

Metodo di riparazione	Franchigia IN RETE	Franchigia FUORI RETE
RIPARAZIONE A FREDDO (punto 1)	€ 0	€ 1.000
RIPARAZIONE A CALDO (punto 2)	€ 500	€ 1.500

#### Art. 3.5.4 - Eventi naturali plus (Garanzia acquistabile a partire dal 16/10/2023)

La copertura assicurativa si estende alle garanzie indicate di seguito.

Tali garanzie sono valide e operative solo se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

#### ❖ Eventi naturali plus

##### Che cosa è assicurato?

Gli eventi coperti dalla garanzia Eventi Naturali Plus sono gli stessi di quelli previsti dalla garanzia Eventi Naturali Base, alla quale si rinvia per una descrizione dettagliata.

La garanzia Eventi Naturali Plus si distingue dalla garanzia Eventi Naturali Base per il diverso limite di Indennizzo previsto. A tal riguardo, la garanzia Eventi Naturali Plus opera entro il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Le garanzie:

- "Eventi Naturali";
- "Eventi naturali base";
- "Eventi naturali plus";

sono da intendersi come alternative tra di loro e in nessun caso cumulative.

##### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia Eventi Naturali Plus opera entro il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e alle condizioni previste dal Contratto. Resta fermo l'eventuale minor valore assicurato riportato in Polizza.

Per i danni da grandine si applica la medesima disposizione contrattuale prevista nella garanzia Eventi Naturali Base. Per facilitare la consultazione, si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle franchigie "In Rete" e "Fuori Rete".

Metodo di riparazione	Franchigia IN RETE	Franchigia FUORI RETE
RIPARAZIONE A FREDDO (punto 1)	€ 0	€ 1.000
RIPARAZIONE A CALDO (punto 2)	€ 500	€ 1.500

La garanzia Eventi Naturali Plus include anche la copertura per l'evento denominato Urto con animali selvatici, opera con gli stessi limiti previsti per la garanzia Eventi Naturali Base.

#### ❖ Urto con animali selvatici

##### Che cosa è assicurato?

Per le garanzie:

- "Eventi Naturali";
- "Eventi naturali base";
- "Eventi naturali plus";

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato. I danni devono derivare dalla collisione accidentale con un animale selvatico che improvvisamente occupa la sede stradale durante la marcia del Veicolo su una strada pubblica.

L'evento deve essere comprovato da adeguata documentazione rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza.

##### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un Massimale pari a Euro 5.000 per evento e per anno assicurativo.

La Franchigia sempre operante è pari a Euro 250 per evento.

#### Art. 3.6 - Danni accidentali

##### Art. 3.6.1 - Collisione

##### Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa si estende alle garanzie indicate di seguito.

Tali garanzie sono valide e operative solo se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza, compresi gli accessori.

L'Indennizzo avviene nei limiti e alle condizioni previste dal Contratto a seguito di collisione, intesa come scontro tra veicoli identificati con targa durante la circolazione in aree:

- pubbliche;
- private;
- in sosta.

##### ❖ Specifiche per l'Indennizzo della Collisione

Se il Sinistro coinvolge altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI. Inoltre, deve inviare la Denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto.

##### Che cosa non è assicurato?

Ferme le esclusioni previste le "Garanzie accessorie "B"", la garanzia non opera:

- a) se il Conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti. Fa eccezione il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio dopo il superamento dell'esame teorico e pratico. In questo caso la validità della patente deve essere confermata o il rilascio deve avvenire entro 6 mesi dalla data del Sinistro da parte degli organi competenti;
- b) se in occasione del Sinistro, il Conducente si trova in stato di:
  - ebbrezza alcolica;
  - alterazione dovuta ad abuso di alcool;
  - alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- c) se il Sinistro avviene durante la partecipazione a:
  - gare;
  - competizioni;
  - relative prove;
- d) in conseguenza di attività illecite;
- e) se il Sinistro è conseguente a:
  - traino attivo o passivo;
  - manovre a mano o a spinta;

- circolazione fuori strada;
  - operazioni di carico/scarico del Veicolo.
- f) se i danni risultano causati da atti vandalici;
- g) in caso di danni causati al Veicolo garantito da urto contro un mezzo:
- trainato;
  - agganciato;
  - trainante non assicurato;
- h) se il Veicolo non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti, al momento del Sinistro;
- i) in caso di danni conseguenti alla marcia del Veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali:
- sentieri;
  - mulattiere;
  - tratturi;
  - carrarecce;
- j) per i danni conseguenti a:
- Furto;
  - Incendio;
- del Veicolo.

L'Impresa non indennizza i danni alle parti:

- delle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria);
- meccaniche;

se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del Veicolo coperti dalla presente garanzia.

### Art. 3.6.2 - Kasko

#### Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa si estende alle garanzie indicate di seguito.

Tali garanzie sono valide e operative solo se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Nei limiti e alle condizioni previste dal Contratto, l'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni:

- materiali;
- diretti;
- agli accessori;

subiti dal Veicolo identificato in Polizza a seguito di:

- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;
- collisione

durante la circolazione del Veicolo.

#### ❖ Specifiche per l'Indennizzo della Kasko

Se il Sinistro coinvolge altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, **l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI**. Inoltre, **deve inviare la Denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto**.

#### Che cosa non è assicurato?

Ferme le esclusioni previste per le "Garanzie accessorie "B"", la garanzia non opera:

- a) se il Conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti. Fa eccezione il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio dopo il superamento dell'esame teorico e pratico. In questo caso la validità della patente deve essere confermata o il rilascio deve avvenire entro 6 mesi dalla data del Sinistro da parte degli organi competenti;
- b) se in occasione del Sinistro, il Conducente si trova in stato di:
- ebbrezza alcolica;
  - abuso di alcool;
  - di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- c) se il Sinistro avviene durante la partecipazione a:
- gare;
  - competizioni;
  - relative prove;
- d) in conseguenza di attività illecite;
- e) se il Sinistro è conseguente a:
- traino attivo o passivo;
  - manovre a mano o a spinta;
  - circolazione fuori strada;
  - operazioni di carico/scarico del Veicolo.
- f) se i danni risultano causati da atti vandalici;
- g) in caso di danni causati al Veicolo garantito da urto contro un mezzo:
- trainato;
  - agganciato;
  - trainante non assicurato;
- h) in caso di danni causati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio;
- i) in caso di danni conseguenti alla marcia del Veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali:
- sentieri;
  - mulattiere;
  - tratturi;
  - carrarecce;
- j) per i danni conseguenti a:
- Furto;
  - Incendio;

del Veicolo.

L'Impresa non indennizza i danni alle parti:

- delle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria);
- meccaniche;

se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del Veicolo coperti dalla presente garanzia.

### Art. 3.7 - Cristalli

#### Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa si estende alle garanzie indicate di seguito.

Tali garanzie sono valide e operative solo se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

L'Impresa indennizza l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare i seguenti elementi del Veicolo assicurato:

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- materiale trasparente del tettuccio apribile;
- cristalli laterali.

La copertura opera se i danni sono determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi.

#### Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- causati da rigature e segnature;
- agli specchietti retrovisori;
- provocati ad altre parti del Veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
- conseguenti ad evento atmosferico, compresa la grandine.

Se la rottura dei cristalli avviene a seguito di:

- Furto;
- kasko;
- collisione;
- atto vandalico;
- evento atmosferico;

la garanzia è prestata con l'applicazione degli Scoperti e delle Franchigie propri delle garanzie citate. Questo vale solo se tali garanzie sono operanti in Polizza.

NOBIS non risarcisce i danni conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi.

#### Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia "Cristalli" è fissato un limite fino a Euro 1.500 per Sinistro e per anno, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

La garanzia opera con il limite di tre Sinistri per anno assicurativo.

Se la riparazione avviene fuori dalla Rete Convenzionata con l'Impresa, opera in ogni caso una Franchigia di Euro 350 per ciascun Sinistro.

## GARANZIE ACCESSORIE

### Art. 3.8 - Garanzie accessorie "A"

#### Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa si estende alle garanzie indicate di seguito.

Tali garanzie sono valide e operative solo se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

#### Art. 3.8.1 - Rimborso Sinistro

##### Che cosa è assicurato?

Per i Sinistri liquidati dalla Società con la procedura di Risarcimento diretto, l'Assicurato deve richiedere l'effettivo ammontare del Risarcimento direttamente alla CONSAP S.p.A.

La Compagnia ricevuta l'informativa dalla c.d. Stanza di compensazione di avvenuto riscatto dell'importo del Sinistro, provvede a riclassificare il Contratto e a rimborsare al Cliente.

La CONSAP S.p.A. è la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, con sede in via Yser 14, 00198 Roma.

##### Ci sono limiti di copertura?

A seguito dell'informativa ricevuta dalla Stanza di compensazione di avvenuto riscatto dell'importo del Sinistro, la società provvede a riclassificare il Contratto. A tal riguardo, la società rimborsa al cliente fino ad un massimo del 90% della somma con un limite di Euro 900. Nel caso di rimborso di Sinistro concorsuale il limite di rimborso è pari a Euro 450.

#### Art. 3.8.2 - Danni da imbrattamento

##### Che cosa è assicurato?

Nei limiti convenuti, l'Impresa indennizza le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del Veicolo e agli indumenti del Conducente e delle persone trasportate. I danni devono derivare dal trasporto occasionale di vittime di incidenti. La garanzia è valida se comprovata con dichiarazione:

- dell'Amministrazione ospedaliera;
- del medico intervenuto;
- dell'Autorità.

##### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 500 per evento e per anno assicurativo.

#### Art. 3.8.3 - Fenomeno elettrico

##### Che cosa è assicurato?

Nei limiti convenuti, l'Impresa indennizza le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico.

### Che cosa non è assicurato?

Per i danni da Fenomeno elettrico sono escluse:

- le lampade;
- le altre fonti di luce;
- la batteria.

### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 250 per Sinistro e per anno assicurativo.

#### Art. 3.8.4 - Ripristino dei dispositivi di sicurezza

##### Che cosa è assicurato?

Nei limiti convenuti, l'Impresa indennizza le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza. I dispositivi coperti sono:

- airbags;
- pretensionatori delle cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio.

La copertura opera a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali o per Incidente da circolazione. La garanzia è valida se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile o non è indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 500 per Sinistro e per anno assicurativo.

#### Art. 3.8.5 - Ripristino autorimessa

##### Che cosa è assicurato?

Nei limiti convenuti, l'Impresa indennizza le spese sostenute per il ripristino dei danni patiti dal locale adibito a rimessa del Veicolo assicurato. Il locale deve essere di proprietà dell'Assicurato o del Contraente. I danni devono derivare da:

- Incendio;
- Esplosione;
- Scoppio;

dell'impianto di alimentazione del Veicolo.

### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 5.000 per Sinistro e per anno assicurativo.

#### Art. 3.8.6 - Recupero, parcheggio e rimessaggio

##### Che cosa è assicurato?

Nei limiti convenuti, l'Impresa indennizza le spese sostenute per il:

- recupero;
- parcheggio;
- rimessaggio;

del Veicolo disposti dall'Autorità.

Questo avviene a seguito di

- Incendio;
- Furto;
- Rapina;

del Veicolo.

### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 500 per Sinistro e per anno assicurativo, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione dell'Assicurato.

#### Art. 3.8.7 - Sostituzione delle serrature

##### Che cosa è assicurato?

Nei limiti convenuti, l'Impresa indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo. Questo avviene a seguito di:

- Furto;
- smarrimento delle chiavi, da parte dell'Assicurato o di chi ha in uso il Veicolo.

Se opera tale copertura, il Contratto prevede anche il rimborso dei costi sostenuti per:

- l'apertura delle portiere;
- lo sbloccaggio del sistema elettronico.

In tutti i casi, resta fermo l'obbligo della presentazione della copia della Denuncia di smarrimento o Furto sporta alle Autorità.

### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 250 per Sinistro e per anno assicurativo.

#### Art. 3.8.8 - Immatricolazione e/o passaggio di proprietà

##### Che cosa è assicurato?

Nei limiti convenuti, l'Impresa indennizza le spese sostenute per l'immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro Veicolo. Questo avviene:

a) se il Veicolo assicurato risulta aver patito un Danno totale a seguito di:

- Incendio;
- Furto;
- Rapina senza ritrovamento del Veicolo.

b) in caso di demolizione resa necessaria dal verificarsi di un Sinistro indennizzabile;

È richiesta:

- la presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;

- la prova documentale delle spese sostenute per il nuovo Veicolo.

#### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 250 per Sinistro e per anno assicurativo.

#### Art. 3.8.9 - Duplicato della patente

##### Che cosa è assicurato?

Nei limiti convenuti, l'Impresa indennizza le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi. Questo avviene in caso di:

- Incendio;
- Furto;
- smarrimento.

Resta fermo l'obbligo della presentazione della copia della Denuncia di smarrimento o Furto sporta alle Autorità.

#### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 250 per Sinistro e per anno assicurativo.

#### Art. 3.8.10 - Custodia

##### Che cosa è assicurato?

Nei limiti convenuti, l'Impresa indennizza le spese sostenute per la custodia del Veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità. Il provvedimento deve essere adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa opera.

#### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 250 per Sinistro e per anno assicurativo.

La portata della presente garanzia è limitata alle spese sostenute nel periodo di attesa dello svincolo del Veicolo da parte dell'Autorità.

#### Art. 3.8.11 - Danni al bagaglio

##### Che cosa è assicurato?

Nei limiti convenuti, l'Impresa indennizza i danni subiti dal bagaglio trasportato sul Veicolo assicurato. L'Indennizzo è dovuto se tali danni sono conseguenza di un Incidente stradale che comporta il Danno totale del Veicolo assicurato.

#### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 150 per Sinistro e per anno assicurativo.

#### Art. 3.8.12 - Ripristino dell'impianto antifurto

##### Che cosa è assicurato?

Nei limiti convenuti e in caso di Incendio o di Incidente da circolazione, l'Impresa indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli impianti di:

- antifurto;
- localizzazione satellitare.

#### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 150 per Sinistro e per anno assicurativo.

#### Art. 3.8.13 - Acquisizione documenti per la liquidazione

L'Impresa indennizza le spese per l'acquisizione dei documenti per la liquidazione del Sinistro. Questo avviene nel caso di perdita totale del Veicolo e se il Sinistro stesso è indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di Polizza.

#### Che cosa non è assicurato?

Per l'Acquisizione documenti per la liquidazione, sono escluse le spese per la procura a vendere.

#### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 150 per Sinistro e per anno assicurativo.

#### Art. 3.9 - Garanzie accessorie "B"

##### Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa si estende alle garanzie indicate di seguito.

Tali garanzie sono valide e operative solo se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

La garanzia copre le spese sostenute per:

##### 3.9.1 - Kasko Pneumatici

##### Che cosa è assicurato?

NOBIS indennizza l'Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico. L'Indennizzo è al netto del deterioramento dovuto ad Usura.

La garanzia copre i danni accidentali dovuti a circolazione del Veicolo.

Questa garanzia è attivabile solo in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS.

Per ottenere il rimborso o l'Indennizzo delle spese, **le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato devono essere comprovate da documentazione in originale o copia conforme all'originale.**

#### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di uno pneumatico per anno e di Euro 500 per Sinistro e per anno assicurativo.

### Art. 3.9.2 - Rimborso Premio assicurazione non obbligatoria

#### Che cosa è assicurato?

Se si verifica un Sinistro che comporta la perdita totale e definitiva del Veicolo, l'Impresa rimborsa la parte di Premio pagata a NOBIS per le coperture non obbligatorie. Il rimborso riguarda la parte non utilizzata per il periodo che trascorre tra la data del Sinistro e la data di scadenza indicata in Polizza.

#### Che cosa non è assicurato?

Per quanto riguarda il Rimborso Premio assicurazione non obbligatoria è esclusa la parte di Premio relativa alla garanzia eventualmente colpita dal Sinistro.

### Art. 3.9.3 - Sinistro Sicuro

#### Che cosa è assicurato?

NOBIS indennizza l'Assicurato del danno materiale e diretto all'autoveicolo patito in conseguenza di una collisione. La collisione deve essersi verificata durante la circolazione su strada pubblica, con altro veicolo identificato ma non assicurato per la Responsabilità Civile Auto. L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal Veicolo assicurato.

#### Che cosa non è assicurato?

Per Sinistro sicuro l'Assicurazione non comprende i danni subiti dal Veicolo conseguenti a:

- dolo da parte del Contraente o Assicurato;
- Sinistri RCA avvenuti prima della data di decorrenza della copertura, anche se pagati dopo la stessa;
- violazioni di legge o amministrative;
- incidenti di qualsiasi natura contro veicoli non identificati;
- Sinistri che si sono verificati su strade non pubbliche;
- incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.

#### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un Massimale di Euro 4.000 per Sinistro e per anno assicurativo.

Se la riparazione avviene presso la Rete Convenzionata NOBIS (l'elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet [www.nobis.it](http://www.nobis.it)), l'Impresa non applica alcuna Franchigia.

Se la riparazione avviene fuori dalla Rete Convenzionata con l'Impresa, opera in ogni caso una Franchigia di Euro 300 per ciascun Sinistro.

### Art. 3.9.4 - Fattura Rimborsata

#### Che cosa è assicurato?

Se si verifica un Furto totale o una Rapina senza ritrovamento del Veicolo assicurato, l'Impresa indennizza l'Assicurato. **L'Indennizzo equivale alla spesa per le riparazioni o per l'acquisto dei ricambi nei 12 mesi precedenti l'evento.** La presente copertura opera unicamente in relazione a quei costi che l'Assicurato è in grado di documentare attraverso idonea documentazione fiscale.

a) **Modalità per rendere operante la garanzia:** per ogni fattura devono essere trascritti:

- i dati identificativi del cliente o Assicurato;
  - la data di emissione;
  - il numero;
  - l'importo (IVA compresa) della fattura;
  - la descrizione dei servizi resi e/o dei beni ceduti.
- Inoltre, la garanzia è valida se la fattura oggetto di rimborso:
- **è stata emessa nei 12 mesi precedenti il Sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al Veicolo riparato;**
  - non è già stata rimborsata a seguito del medesimo Sinistro;
  - risulta regolarmente annotata dal Riparatore/Venditore nel Registro delle fatture emesse, come previsto dalla normativa vigente.

#### Che cosa non è assicurato?

L'Impresa non indennizza i Sinistri causati da:

- atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia.

#### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 1.000 per ciascuna fattura, per Sinistro e per anno assicurativo.

### Art. 3.9.5 - Mobilità

#### Che cosa è assicurato?

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di utilizzare il Veicolo in copertura per un **periodo superiore a 30 giorni**, l'Impresa corrisponde un Indennizzo per:

- rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista;
- rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
- rimborso delle spese di pernottamento e di vitto;
- rimborso delle spese di deposito del veicolo.

Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della Polizza. **Il Sinistro deve essere Denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'Assicurato della quale è richiesto il rimborso.**

L'elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione sul sito internet di NOBIS [www.nobis.it](http://www.nobis.it).

#### Che cosa non è assicurato?

L'Impresa non indennizza i sinistri in caso di Furto.

## Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un massimo di Euro 1.500 per Sinistro e per anno assicurativo, l'Indennizzo consiste nel rimborso delle seguenti spese sostenute dall'Assicurato:

- rimborso delle spese di Taxi o noleggio di Veicolo con autista, sostenute e documentate per un massimo giornaliero di Euro 35;
- rimborso della tassa di proprietà del Veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
- rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi della impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del Veicolo per un massimo di Euro 500;
- rimborso delle spese di deposito del Veicolo.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Art. 3.10 - Esclusioni valide per tutte le garanzie

Se non è prevista una copertura specifica, NOBIS non indennizza i danni causati al Veicolo da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause hanno concorso al Sinistro;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da Incendio, salvo l'azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto all'art. 3.8 "Garanzie Accessorie "A" - Fenomeno elettrico";
- dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il Veicolo. Per la garanzia "Furto" sono esclusi dall'Indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui artt. 3.6.1 "Collisione" e 3.6.2 "Kasko";
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche.

Sono sempre escluse le spese sostenute dall'Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al Veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsiasi natura.

Sono sempre esclusi i danni:

- indiretti;
- consequenziali;

danni non materiali.



### ESEMPI DI DANNI INDIRECTI:

- danni causati da oggetti trasportati dal vento.

Sono sempre esclusi i danni derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsiasi soggetto e i danni derivanti dal Furto e/o dalla Rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Art. 3.11 Scoperti e franchigie

Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nel Modulo di Polizza o in mancanza si intendono operanti quelli riportati nelle seguenti tabelle:

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO ED EVENTI ATMOSFERICI (esclusa grandine per la quale vedi art. 3.5.2)								
PROVINCIA DI RESIDENZA INTESTATARIO AL PRA	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "SENZA SCOPERTO"
AV BA BR BT CE CT CZ KR FG LE NA PA RC SA SC VS MO TA VV	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	ND	ND	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	ND	ND

PROVINCIA DI RESIDENZA INTESTATARIO AL PRA	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "SENZA SCOPERTO"
RM TO	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	ND	ND	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500 - SOLO PER FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO
AG BN BS CA CS EN GE MT MB ME MI PZ SR	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500 - SOLO PER IL FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500 - SOLO PER FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO
AT BG BO CL CB CH CO CR CN FI FR IS LC LO LT NO NU PG PE PC RG SS TR TP VA VR VT	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500 - SOLO PER IL FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500 - SOLO PER FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO
AL AN AO AR AP BI BL BZ FE FC FM FO GO GR IMAQ SP LI LU MC MN MS MO OR PD PR PV PS PI PT PN PO PD SS RA RE RI RN RO RSM SV SI SO TE TN TV TS UD VE VB VC VI	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500 - SOLO PER IL FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500 - SOLO PER FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO

PROVINCIA DI RESIDENZA INTESTATARIO AL PRA	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzato Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "SENZA SCOPERTO"
AFI – Aeronautica Militare - AM Corpo Diplomatico - CD Corpo forestale - CFS Croce Rossa Italiana - CRI Dir. Protez. Civile- DPC Escursionisti Esteri - EI Esercito Italiano - EI FTASE - FTA Guardia di Finanza - GDF Marina Militare – MM Polizia – POL Vigili del Fuoco - VF	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	ND	ND	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro col minimo di € 500	ND

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE COLLISIONE E KASKO			
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL PRA O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.	SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Collisione	TUTTE	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun Sinistro con il minimo di € 750
Kasko	TUTTE	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro con il minimo di € 500	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun Sinistro con il minimo di € 750

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI		
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL PRA	SCOPERTI/FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Tutte le Regioni e Province	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro con il minimo di € 500
Targhe Speciali	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro con il minimo di € 500



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

### Art. 3.12 - Determinazione del valore assicurato

Se il Veicolo di prima immatricolazione è Assicurato in concomitanza del suo acquisto, il valore assicurato è pari alla somma in euro risultante dalla fattura di acquisto emessa dal venditore. Tale somma corrisponde al prezzo di acquisto del Veicolo oltre al prezzo degli optional e degli apparecchi audiofonovisivi, non sono detratti:

- sconti;
- promozioni;
- incentivi;
- contributi ad ogni titolo rilasciati.

Se il Veicolo non è di prima immatricolazione, il valore assicurato è pari al Valore commerciale risultante dai listini di settore al momento della stipula del Contratto di Assicurazione (vedi Glossario).

Se il Veicolo è assicurato non in concomitanza dell'acquisto, il valore assicurato è pari al Valore commerciale risultante dai listini di settore al momento della stipula del Contratto di Assicurazione. Tale condizione si applica anche se l'Assicurato non è in possesso della fattura.

Il valore assicurato indicato nel modulo di Polizza o nella quietanza deve comprendere anche il valore degli eventuali accessori non di serie. Tali accessori devono risultare dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella Polizza. Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del Veicolo.

Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice sono assicurabili mediante apposita pattuizione in Polizza. Lo stesso vale per le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate. Questi elementi sono assicurabili solo se stabilmente installati sul Veicolo.

### Art. 3.13 - Adeguamento del valore assicurato

Per le garanzie la cui operatività è basata sul valore del Veicolo, NOBIS si impegna ad adeguare il valore del Veicolo al valore di mercato e procedere conseguentemente alla modifica del Premio. L'adeguamento avviene in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente. Il valore di mercato è rilevabile dalla rivista specializzata "Quattroruote".

Se sul frontespizio di Polizza viene richiamato l'adeguamento automatico dei valori assicurati, la Compagnia adeguata:

- automaticamente il valore del Veicolo alla scadenza annuale;
- il Premio ai nuovi valori;

proporzionalmente al valore degli eventuali accessori assicurati.

Se il valore inizialmente assicurato è inferiore a quello indicato da Quattroruote, l'adeguamento non opera finché resta inferiore al valore riportato nel secondo mese precedente la scadenza annuale.

I nuovi valori assicurati sono indicati sulla quietanza rilasciata al Contraente al momento del pagamento annuale del Premio.

Se NOBIS propone alla scadenza nuove condizioni Tariffarie e l'Assicurato vuole rinnovare il Contratto, il Premio di rinnovo è calcolato applicando la nuova Tariffa. La Tariffa si basa sul valore del Veicolo risultante dalla rivista "Quattroruote" del secondo mese antecedente il rinnovo.

Rimane comunque ferma la **facoltà del Contraente di richiedere ad ogni scadenza annuale l'adeguamento del valore del Veicolo al Valore commerciale con conseguente modifica del relativo Premio.**

La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:

- cessazione o sostanziale modifica delle rubriche "Automobili Nuove" o "Automobili Usate" della rivista "Quattroruote";
- assicurazione di autovetture non riportate o non più previste in elenco nelle succitate rubriche;
- mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell'Autovettura assicurata necessari per l'operatività della condizione in oggetto.

In tali casi il **Contraente deve richiedere l'adeguamento del valore del Veicolo all'effettivo Valore commerciale, ad ogni scadenza annuale.**

L'adeguamento comporta la conseguente modifica del relativo Premio. In mancanza di comunicazioni si intende tacitamente confermato il valore assicurato in corso. Resta fermo il disposto di cui all'art. 5.6 "Accertamento ed Indennizzo del danno".

L'operatività o meno della procedura di adeguamento automatico viene indicata sul modulo di Polizza.

### Art. 3.14 - Determinazione del Premio

Il Premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di Polizza. I dati considerati sono:

- tipo di Veicolo;
- uso del Veicolo;
- marca, modello e allestimento;
- luogo di Residenza del proprietario;
- altri soggetti eventualmente riportati nella Polizza.

Per la valutazione del Veicolo si utilizza:

- il valore di listino per i veicoli nuovi;
- il Valore commerciale per i veicoli usati, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento.

In caso di Leasing, il Premio è determinato sulla base della Residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Restano ferme le norme sopra indicate.

## 4. GARANZIE ACCESSORIE

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (*Assistenza – Tutela Legale - Infortuni*) che disciplinano le garanzie opzionali, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



### CHE COSA È ASSICURATO?

## GARANZIA ASSISTENZA

La copertura assicurativa si estende alle garanzie sottoindicate. Queste garanzie sono valide ed operanti solo se sono richiamate sulla scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito.

### Art. 4.1 - Oggetto della garanzia "Assistenza"

#### Che cosa è assicurato?

L'Impresa eroga a favore dell'Assicurato la prestazione di Assistenza in:

- denaro o;
- natura;

in caso di evento fortuito previsto dal Contratto, dietro pagamento del Premio.

L'assistenza è erogata durante il periodo di validità della garanzia tramite la Struttura Organizzativa disponibile **24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno (festivi compresi)**.

I massimali indicati per ciascuna garanzia includono l'IVA.

### Art. 4.2 - Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde:

- **800.894147;**
- **+39.039.9890.720 dall'estero.**

In caso di chiamate dall'estero l'Impresa rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'Assicurato.

La Struttura Organizzativa:

- ricevuta la richiesta di Assistenza, interviene erogando il servizio richiesto secondo le condizioni di Polizza;
- è a disposizione **24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno (festivi compresi)** per accogliere le richieste dell'Assicurato.

L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia. **L'Assicurato deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso, su richiesta dell'Impresa.**

### Art. 4.3 - Obblighi dell'Assicurato e dell'Impresa

L'Assicurato per ottenere assistenza deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale deve comunicare:

- le sue generalità (includere informazioni sul Veicolo e Polizza assicurativa);
- l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili);
- il tipo di intervento richiesto;
- il genere del pezzo di ricambio, per l'inoltro di ricambi;
- i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni:

- organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o;
- non richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate.

Il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dal presente Contratto. Ciò avviene quando la Struttura Organizzativa (previamente contattata) autorizza l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di Assistenza. In tal caso, devono pervenire alla Struttura Organizzativa gli originali dei giustificativi delle spese sostenute dall'Assicurato.

### Art. 4.4 - Garanzie prestate formula assistenza

#### Art. 4.4.1 - Soccorso stradale per guasto

#### Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invia il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo. **Il servizio è attivo 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno (festivi compresi)**. La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il relativo costo.

Il mezzo di soccorso traina il Veicolo:

- presso il luogo indicato dall'Assicurato, purché nel raggio di 50 km dal luogo del sinistro;
- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 km;
- all'officina più vicina in grado di riparare il guasto.

Il mezzo di soccorso può effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al Veicolo di riprendere la marcia autonomamente.

#### Ci sono limiti di copertura?

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

**Il costo del soccorso è a carico dell'Assicurato se il guasto avviene al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti.**



#### ESEMPI DI AREE AL DI FUORI DELLA RETE PUBBLICA

- percorsi in circuito;
- percorsi fuori strada.

Restano a carico dell'Assicurato:

- i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi;
- ogni altra spesa di riparazione.

La presente Prestazione comprende anche:

- casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici (esclusi atti vandalici);
- perdita, Furto e rottura delle chiavi;
- batteria scarica;
- esaurimento di carburante;
- errato rifornimento;
- montaggio delle catene da neve.

#### Art. 4.4.2 - Soccorso stradale per Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o tentato Furto

##### Cosa è assicurato?

Se il Veicolo rimane immobilizzato in seguito a:

- Incidente;
- Incendio;
- ritrovamento dopo Furto o tentato Furto;

tali da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invia il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo. **Il servizio è attivo 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno (festivi compresi).**

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il relativo costo.

Il mezzo di soccorso traina il Veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata. Durante il periodo di garanzia del Veicolo e per un massimo di 24 mesi dalla prima immatricolazione, le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del Veicolo assicurato sono equiparate alla "Rete Convenzionata".

**È data facoltà all'Assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio Veicolo.** La carrozzeria deve essere presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo. Se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno è soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.

Il mezzo di soccorso può effettuare sul posto piccoli interventi che permettono al Veicolo di riprendere la marcia autonomamente.

##### Ci sono limiti di copertura?

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

**Il costo del soccorso è a carico dell'Assicurato se l'evento avviene al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti.**



#### ESEMPI DI AREE AL DI FUORI DELLA RETE PUBBLICA

- percorsi in circuito;
- percorsi fuori strada.

Restano a carico dell'Assicurato:

- i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi;
- ogni altra spesa di riparazione.

#### Art. 4.4.3 - Recupero fuori strada del Veicolo

##### Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo esce dalla sede stradale a seguito di Incidente e non può rientrarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa interviene. L'intervento viene effettuato attraverso l'invio di uno o più mezzi per riportarlo nella sede stradale.

##### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa tiene a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di Euro 1.000 per autovetture. La Prestazione può essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo.

#### Art. 4.4.4 - Veicolo sostitutivo

##### Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo:

- a) subisce Furto totale;
- b) è immobilizzato in seguito a:
  - guasto;
  - Incidente;
  - Incendio;
  - ritrovamento dopo Furto;
  - tentato Furto;

e la relativa riparazione richiede **più di 8 ore di manodopera** secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un'Autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c.

##### Ci sono limiti di copertura?

L'erogazione del Veicolo sostitutivo avviene secondo i seguenti criteri:

- a) fino ad un massimo di 3 giorni in caso guasto;
- b) fino ad un massimo di 3 giorni in caso di danni materiali derivanti da:
  - Furto;
  - Incendio;
  - Incidente;

la cui riparazione non viene effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;

- c) fino ad un massimo di 14 giorni in caso di danni materiali derivanti da:
  - Furto;
  - Incendio;
  - Incidente;

la cui riparazione viene effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;

- d) fino ad un massimo di 30 giorni in caso di perdita totale del Veicolo.

Restano a carico dell'Impresa i costi:

- del noleggio;
- delle polizze assicurative obbligatorie.

Il noleggio è subordinato:

- alla disponibilità di Autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate;
- alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.

Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto **21 anni** con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. **Sono a carico dell'Assicurato il costo:**

- **delle polizze facoltative;**
- **del carburante;**
- **di eventuali multe;**
- **di eccedenze di noleggio non autorizzato.**

Se il Veicolo è trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non è disponibile l'Autovettura in sostituzione, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio. A tale riguardo, l'Impresa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 100 per evento.

#### Art. 4.4.5 - Invio pezzi di ricambio all'estero

##### Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a:

- guasto;
- Incidente;
- Incendio;
- Furto parziale;
- ritrovamento dopo Furto totale;

ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l'evento, la Struttura Organizzativa interviene.

La Struttura Organizzativa provvede ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa tiene a carico le relative spese di trasporto.

##### Che cosa non è assicurato?

La Prestazione non opera nel caso in cui l'Assicurato non dà adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

##### Ci sono limiti di copertura?

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La Prestazione opera solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.

#### Art. 4.4.6 - Spese di albergo

##### Che cosa è assicurato?

Se a seguito di:

- Furto totale o parziale;
- guasto;
- Incidente;
- Incendio;

il Veicolo è immobilizzato e la riparazione **prevede più di 24 ore di fermo veicolo**, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione.

##### Ci sono limiti di copertura?

I **costi** del pernottamento e della prima colazione sono a carico dell'Impresa, **fino a massimo di euro 300 per evento e indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.**

**Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.**

#### Art. 4.4.7 - Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

##### Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo si trova ad **oltre 50 km dalla Residenza dell'Assicurato** e:

- a) subisce Furto totale;
- b) rimane immobilizzato **per oltre 24 ore**, a seguito di:
- guasto;
  - Incidente;
  - Incendio;
  - Furto parziale;

la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di Residenza in Italia.

La Struttura Organizzativa mette a loro disposizione:

- biglietto aereo classe economica;
- biglietto ferroviario prima classe;
- passaggio in nave classe turistica.

##### Ci sono limiti di copertura?

Il Massimale è di Euro 500 per evento, sia in Italia che all'estero.

#### Art. 4.4.8 - Invio taxi

##### Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo rimane immobilizzato in seguito a:

- guasto;
- Incidente;

- Incendio;
- Furto parziale;
- ritrovamento dopo Furto totale;

la Struttura Organizzativa invia un taxi all'officina o carrozzeria presso la quale è stato trasportato il Veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo.

Il taxi accompagna i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di Residenza.

#### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa tiene a proprio carico il costo del:

- proseguimento del viaggio;
- rientro presso il luogo di Residenza;

fino ad un massimo di Euro 100 indipendentemente dal numero dei passeggeri.

#### Art. 4.4.9 - Trasporto/rimpatrio del Veicolo

##### Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo rimane immobilizzato all'estero, a seguito di:

- guasto;
- Incidente;
- Incendio;
- Furto parziale;
- ritrovamento dopo Furto totale;

e il fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto del Veicolo. Il trasporto avviene con il mezzo di soccorso adeguato dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall'Assicurato.

#### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa tiene a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del Veicolo entro un Massimale di euro 2.500.

#### Art. 4.4.10 - Trasporto in autoambulanza

##### Che cosa è assicurato?

Se l'Assicurato necessita di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.

#### Ci sono limiti di copertura?

Le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La Prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l'anno ed è valida soltanto in Italia.

## TUTELA LEGALE

#### Art. 4.5 - Condizioni particolari della garanzia Tutela legale

L'Impresa assume a proprio carico l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste nella presente Polizza. Ciò avviene a seguito di un Sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 4.6 "Oggetto della Sottosezione Tutela della circolazione" e 4.7 "Patente a punti". L'Assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, quali:

- l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;
- le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d'Ufficio (CTU) dal Giudice;
- le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'Assicurato con condanna alle spese;
- per arbitrati rituali e/o irrituali;
- azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (esclusa NOBIS);
- per transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.

## Sottosezione Tutela della circolazione

La copertura assicurativa si intende estesa alle garanzie sottoindicate. Tali garanzie sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio.

#### Art. 4.6 - Oggetto della Sottosezione Tutela della circolazione

##### Che cosa è assicurato?

Con riferimento all'art. 4.5 "Condizioni particolari della Garanzia Tutela Legale", la garanzia riguarda solo i sinistri concernenti il Veicolo o la persona indicata in Polizza.

Sono assicurati:

- il proprietario o Locatario del Veicolo;
- il Conducente autorizzato;
- i trasportati per gli eventi assicurativi;

connessi al Veicolo identificato.

La garanzia opera nei seguenti casi:

a) Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di Risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale. Ciò vale anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all'applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Come previsto dal CAP, le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:

- inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell'offerta;
  - mancata comunicazione o diniego di offerta;
  - mancato accordo tra le parti;
- b) danni subiti:
- dal Veicolo;
  - dal proprietario;
  - dal Conducente autorizzato;
  - dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del Veicolo;
- c) danni causati dal proprietario o dal Conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del Veicolo;
- d) difesa penale:
- del proprietario;
  - Conducente autorizzato;
  - trasportati per Reato colposo;
  - contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del Veicolo;
- e) istanza di dissequestro del Veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di Incidente della circolazione.

#### Che cosa non è assicurato?

La garanzia non opera:

- se il Veicolo indicato in Polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione e dalle disposizioni vigenti;
- se il Conducente del Veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- se il Conducente del Veicolo viene sottoposto a Procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso o guida sotto effetto di stupefacenti;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. Fa eccezione il caso in cui si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del Veicolo indicato in Polizza inerenti al mancato pagamento del Premio assicurativo;
- nel caso in cui la Compagnia di RCA agisce nei modi e nei termini previsti dal CAP.

#### Ci sono limiti di copertura?

Per i sinistri concernenti il Veicolo o la persona indicata in Polizza, il Massimale è di Euro 15.000 per ogni Sinistro e senza limite annuo. Inoltre, le spese sostenute in sede stragiudiziale sono rimborsate fino alla concorrenza di Euro 500 per singolo evento.

## Sottosezione Tutela recupero punti patente

La copertura assicurativa si intende estesa alle garanzie sottoindicate. Tali garanzie sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio.

#### Art. 4.7 - Patente a punti

La garanzia Recupero punti patente opera solo se l'Assicurato al momento dell'effetto della presente Polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.

Per la verifica della presenza di 15 punti sono considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l'effetto della presente Polizza.

#### Che cosa è assicurato?

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per:

- partecipare al corso di aggiornamento di recupero dei punti;
- sostenere l'esame per la revisione della patente.

#### Che cosa non è assicurato?

La garanzia non opera per il pagamento di:

- cauzioni;
- multe;
- ammende.

Inoltre, la garanzia non opera se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:

- art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell'esame di revisione
- art. 141 – Gare di velocità
- art. 186 – Guida in stato d'ebbrezza
- art. 187 – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- art. 189 – Omissione di soccorso
- art. 192 – Violazione di posti di blocco

#### Ci sono limiti di copertura?

Per il rimborso delle spese, è previsto un importo massimo fino alla concorrenza di Euro 1000 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:

- punti 6 per le patenti A e B;
- punti 9 per le patenti superiori;

dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

# INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La copertura assicurativa si intende estesa alle garanzie sottoindicate. Tali garanzie sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio.

## Art. 4.8 - Oggetto della garanzia "Infortuni del Conducente"

### Che cosa è assicurato?

NOBIS assicura il legittimo Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del Veicolo identificato in Polizza. La garanzia opera dal momento in cui il legittimo Conducente sale a bordo del Veicolo sino al momento in cui ne discende.

Le garanzie prestate da NOBIS nei limiti dei valori assicurati riguardano:

- l'Invalidità permanente;
- la morte.

## Art. 4.9 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La garanzia Infotuni è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito dalla legge.

## Sezione "Estensione infortuni dei trasportati e rimborso – Spese mediche da Infortunio"

La garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio.

## Art. 4.10 - Infortuni trasportati (garanzia attivabile con pagamento di un Premio aggiuntivo)

### Che cosa è assicurato?

La garanzia Infotuni del Guidatore di cui alla sezione "Infotuni del Conducente", è estesa anche ai trasportati sul Veicolo assicurato. L'estensione di garanzia vale per il caso di:

- morte;
- Invalidità permanente;

a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul Veicolo assicurato. Per l'accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate agli articoli:

- art. 4.8 "Oggetto della garanzia "Infotuni del Conducente";
- art. 4.9 "Indipendenza da obblighi assicurativi di legge";
- art. 4.15 "Esclusioni relative alla Garanzia Infotuni del Conducente";
- art. 5.23 "Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità";
- art. 5.24 "Morte da infortunio";
- art. 5.25 "Rinuncia al diritto di surrogazione";
- art. 5.26 "Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità".

Tale estensione di garanzia prevede la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il legittimo Conducente.

Nel caso l'ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati supera la somma assicurata, questa è ripartita tra gli stessi. La ripartizione avviene in proporzione all'entità del danno sofferto da ciascuno.

### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia prevede una Franchigia fissa ed assoluta del 3%, per l'Invalidità permanente.

Per i trasportati sul Veicolo assicurato, il limite massimo di Indennizzo è pari alla somma assicurata indicata in Polizza.

## Art. 4.11 - Rimborso spese mediche da Infortunio (garanzia attivabile con pagamento di un Premio aggiuntivo)

### Che cosa è assicurato?

NOBIS assicura il rimborso delle spese mediche rese necessarie a seguito di Infortunio subito dal legittimo Conducente del Veicolo assicurato e/o dai trasportati.

Le spese rimborsabili sono quelle sostenute per:

- esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;
- gli onorari dei medici;
- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, in caso di intervento chirurgico effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital;
- le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- le rette di degenza;
- il trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa.

Il rimborso delle spese sopra indicate opera anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.

Se l'ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute dagli infortunati supera la somma assicurata, quest'ultima è ripartita tra gli infortunati in misura proporzionale alle spese sostenute da ciascuno.

Il rimborso è effettuato da NOBIS a guarigione clinica completata, previa presentazione in originale della seguente documentazione:

- notule;
- distinte;
- ricevute debitamente quietanzate;
- attestato di degenza presso un Istituto di Cura, ove ne ricorrano gli estremi.

Nel caso in cui il legittimo Conducente e/o i trasportati si avvalgono del "Servizio Sanitario Nazionale", la Società rimborsa le spese non riconosciute dal precitato Servizio. **Le spese sono sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di Scoperto.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in valuta italiana. Si applica il cambio medio della settimana in cui **la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato**, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa all'Impresa è restituita contestualmente alla liquidazione. **Se il legittimo Conducente e/o i trasportati devono presentare l'originale delle:**

- notule;
- distinte;
- ricevute;

**al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso**, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di

copie delle spese sostenute. In alternativa è possibile presentare il documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente. Dal rimborso dovuto dalla Società viene detratto quanto già riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.

#### Ci sono limiti di copertura?

Le spese mediche rese necessarie da un Infortunio subito dal legittimo Conducente del Veicolo assicurato o dai trasportati sono rimborsate fino a Euro 2.500 per evento e per anno assicurativo.

Al rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli infortunati si applica uno Scoperto pari al 25% delle spese, con un minimo di Euro 250 per Sinistro.

## Sezione “Estensione protezione famiglia”

La garanzia è valida ed operante solo è stata richiamata sulla scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio.

### Art. 4.12 - Protezione famiglia

#### Che cosa è assicurato?

La presente estensione di garanzia opera per il caso di Invalidità permanente, a seguito di Infortunio subito dal legittimo Conducente e/o dai Trasportati sul Veicolo assicurato.

Si intendono assicurati con la presente estensione solo i componenti del nucleo familiare dell'intestatario al PRA del Veicolo assicurato, risultanti dallo stato di famiglia.

Per l'accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate agli articoli:

- art. 4.15 “Esclusioni relative alla Garanzia Infortuni del Conducente”;
- art. 5.23 “Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità”;
- art. 5.25 “Rinuncia al diritto di surrogazione”;
- art. 5.26 “Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità”.

In caso di Sinistro è:

- valutata la percentuale di Invalidità permanente riportata da ciascun Assicurato;
- calcolato l'Indennizzo spettante in base alla percentuale di invalidità riportata. Questo importo è liquidato nella misura del Massimale previsto per ciascun occupante del Veicolo, ferma la Franchigia fissa e assoluta previsti.

#### Ci sono limiti di copertura?

Il capitale assicurato per ciascun Veicolo è pari a Euro 40.000. Se al momento del Sinistro il Veicolo è occupato da più soggetti, il Massimale si ripartisce in parti uguali tra tutti gli occupanti.

La garanzia prevede una Franchigia fissa ed assoluta del 60% per l'Invalidità permanente. Solo le percentuali di invalidità superiori al 60% danno diritto al pagamento dell'Indennizzo.

Per ciascun Assicurato è valutata la percentuale di invalidità riportata. L'Indennizzo è calcolato sulla base di tale percentuale. Nel calcolo si applicano la Franchigia e il Massimale ripartito tra gli occupanti.

L'Indennizzo riconosciuto a ciascun occupante non può superare la quota del Massimale assegnata al Veicolo. L'importo è corrisposto in misura proporzionale alla percentuale di invalidità eccedente la Franchigia.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Art. 4.13 - Esclusioni relative alla garanzia “Assistenza”

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse, movimenti popolari o saccheggi;
- atti di terrorismo o vandalismo;
- scioperi;
- terremoti, inondazioni o altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali;
- fenomeni connessi a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali.

L'esclusione non opera nei casi isolati, cioè l'evento non rientra in calamità naturali dichiarate né in situazioni di emergenza sociale evidenti.

Le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Le prestazioni di soccorso stradale si limitano al solo traino del Veicolo e non comprendono il recupero del Veicolo.

L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento. Questo vale se il ritardo o mancato intervento è dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

L'Impresa non sostiene spese per il recupero di beni di qualsiasi natura o strutture trasportate dal Veicolo assicurato.

Questo vale per beni dispersi, deteriorati o danneggiati a seguito del Sinistro.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, l'Impresa non fornisce indennizzi o prestazioni alternative a titolo compensativo.

Inoltre, l'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni:

a) organizzate da:

- altre Compagnie di assicurazione;
- altri Enti;

b) che non sono state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate.

### Art. 4.14 - Esclusioni relative alla garanzia “Tutela legale”

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
- le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;
- spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso Contratto);
- tasse di registro.

#### Art. 4.15 - Esclusioni relative alla garanzia “Infortuni del Conducente”

Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni:

- derivanti dalla guida del Veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione. Fa eccezione il caso di guida con patente scaduta se il legittimo Conducente rinnova il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del Sinistro;
- in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
- derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del legittimo Conducente.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

---

#### Art. 4.16 - Limiti relativi alla garanzia “Assistenza”

Per ciascun Assicurato la copertura all'estero dura al massimo 60 giorni consecutivi per ogni annualità.

#### Art. 4.17 - Limiti relativi alla garanzia “Tutela legale”

##### Art. 4.17.1 Condizioni particolari della garanzia Tutela legale

In caso di azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni:

- le spese;
- le competenze;
- gli onorari;

dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, sono coperti per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000.

#### Art. 4.18 - Limiti relativi alla garanzia “Infortuni del Conducente”

La garanzia prevede una Franchigia fissa ed assoluta del 3%, per l'Invalidità permanente.

## 5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

#### Art. 5.1 - Richiesta di Risarcimento danni prevista dagli articoli 149 e 150 del codice – Denuncia dei sinistri

Se si applica la procedura di Risarcimento diretto come previsto dal CAP, la richiesta di Risarcimento è presentata alla Sede dell'Impresa.

La richiesta può essere inviata con:

- lettera raccomandata A/R o consegna a mano;
- posta elettronica a [gsa@nobis.it](mailto:gsa@nobis.it)

La richiesta può anche essere presentata all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il Contratto, tramite lettera raccomandata A/R o consegna a mano.

La Denuncia del Sinistro deve essere presentata:

- in originale e redatta sul modulo fornito da NOBIS "Constatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro". Il modulo deve essere conforme a quello previsto dalla normativa vigente;
- entro tre giorni dalla data del Sinistro o da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, come previsto dal Codice Civile.

Prima della presentazione, l'Assicurato deve dare avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde:

- 800.196.958 dall'Italia;
- +39.039.9890017 dall'estero.

La Denuncia deve contenere tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro.

A tale Denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile:

- le notizie;
- i documenti;
- gli atti giudiziari;

relativi al Sinistro.

È possibile anticipare la Denuncia tramite posta elettronica all'indirizzo [gsa@nobis.it](mailto:gsa@nobis.it).

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione può causare gravi pregiudizi economici a NOBIS.

NOBIS si riserva ogni azione per il Risarcimento dei danni subiti a causa di:

- mancata;
- tardiva;
- incompleta;

Denuncia del Sinistro come previsto dal Codice Civile.

In caso di omissione dolosa o colposa:

- nella presentazione della Denuncia;
- nell'invio di documentazione;
- nell'invio di atti giudiziari;

L'Impresa può rivalersi sulle somme pagate al terzo danneggiato.

Per la disciplina relativa al Risarcimento del danno e alle procedure liquidative si applicano le disposizioni del CAP.

#### Art. 5.2 - Risarcimento del danno in forma specifica (valido solo se richiamato in Polizza e valido solo per contratti aventi decorrenza antecedente al giorno 01/04/2023)

a) se il Contraente dichiara in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri previsti dalla procedura di Indennizzo Diretto, il Premio RC Auto è ridotto. La riduzione è quella indicata dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie e riportata in Polizza.

b) in caso di Sinistro:

- con danni a cose o con danni a cose e persone, ma in quest'ultimo caso limitatamente alle cose;
- totalmente risarcibile;
- gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto;

**L'Assicurato fa eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente scelta dall'Impresa stessa.** Se l'Assicurato risulta esente da ogni responsabilità sulla base degli elementi acquisiti, il Sinistro si considera totalmente risarcibile.

**L'Assicurato può trovare l'elenco degli Autoriparatori convenzionati sul sito [www.nobis.it](http://www.nobis.it) con i relativi riferimenti. Le stesse informazioni si possono ottenere anche contattando il numero verde 800.196.958.**

Se l'Assicurato esegue le riparazioni presso una struttura diversa da un Autoriparatore Convenzionato con l'Impresa o da altra società individuata dall'Impresa stessa, l'Impresa applica le conseguenze previste. In presenza di un Sinistro con le caratteristiche previste ai punti a) e b), l'Impresa:

- ha diritto di esigere dall'Assicurato una penale forfettizzata per inadempimento pari al 10% del Risarcimento, con importo minimo di Euro 300 e massimo di Euro 500. **Il Contraente autorizza l'Impresa a detrarre tale importo dall'importo dovuto per la liquidazione del Sinistro;**
  - non riconosce all'Assicurato il rimborso di eventuali onorari dovuti a legali da lui incaricati in caso di violazione dell'obbligo contrattuale.
- L'esclusione si applica quando l'incarico al legale avviene prima che l'Impresa comunichi allo stesso le proprie determinazioni sulla liquidazione del danno.

**L'Assicurato può trovare in maniera dettagliata l'elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati sul sito [www.nobis.it](http://www.nobis.it), nell'apposita Area Clienti. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al numero verde 800.196.958.**

c) se:

- l'Autoriparatore Convenzionato più vicino alla Residenza dista oltre 20 km extraurbani o 4 km se in città;
- il Veicolo non è nelle condizioni di raggiungere autonomamente la Struttura Convenzionata;

L'Impresa può offrire all'Assicurato il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio" al fine di ricoverare il Veicolo in una Struttura Convenzionata, previo accordo e senza alcun costo aggiuntivo. **L'Assicurato deve contattare il numero verde 800.196.958 per individuare l'Autoriparatore più vicino alla propria Residenza ed eventualmente per richiedere il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio".**

Se al verificarsi delle condizioni del punto c) l'Impresa non offre il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio", **L'Assicurato può far eseguire le riparazioni in altra struttura senza alcuna penale.**

d) in caso di perdita totale del Veicolo a seguito di Sinistro l'Impresa anche tramite Struttura Convenzionata, informa l'Assicurato mettendo a sua disposizione l'equivalente in denaro del bene:

- danneggiato;
- non più ripristinabile.

Si ha perdita totale quando il danno equivale o supera il Valore commerciale (riferimento Quattroruote) del Veicolo al momento del Sinistro. Tale danno è accertato sulla base della valutazione tecnica di incaricato dell'Impresa. Sono comprese le spese di:

- immatricolazione;
- passaggio di proprietà;

di un Veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.

NOBIS assume a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse:

- la gestione stragiudiziale;
- la gestione giudiziale;

delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del Risarcimento del danno. L'Impresa designa, quando necessario:

- legali;
- tecnici.

Inoltre, l'Impresa può provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. NOBIS non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non designati da essa e non risponde di:

- multe;
- ammende;
- spese di giustizia penale.

Se le leggi vigenti lo prevedono o NOBIS lo richiede espressamente, **l'Assicurato deve comparire personalmente in giudizio.**

### **Art. 5.3 - Cosa fare in caso di Sinistro CVT e Garanzie Accessorie**

#### **Art. 5.3.1 - Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, è necessario contattare subito la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione **24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno telefonando ai seguenti numeri verdi:**

- **800.894147;**
- **+ 39.039.9890.720, se dall'Estero;**

**comunicando subito le seguenti informazioni:**

- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- targa del Veicolo e la sua reperibilità;
- motivo della chiamata;
- numero telefonico e/o indirizzo al quale è possibile contattare l'Assicurato.

La corrispondenza o la documentazione deve essere inviata a:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**Ufficio Sinistri - Centro Direzionale Colleoni Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21  
20864 AGRATE BRIANZA (MB)**

Per eventuali reclami scrivere a **Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.** con le modalità descritte nel Dip Aggiuntivo. **È necessario allegare alla Denuncia del Sinistro la documentazione indicata in ciascuna Prestazione assicurativa.**

#### **Art. 5.3.2 In caso di Tutela legale**

**L'Assicurato deve inviare all'Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato:**

- la controversia legale;
- l'imputazione del Reato;
- il sequestro del mezzo.

**L'Assicurato deve fornire:**

- tutte le notizie;
- documenti;
- verbali;
- eventuali atti giudiziari;

relativi al Sinistro.

**Se l'Assicurato è sottoposto a Procedimento penale o ritiene che ciò può accadere, deve attivarsi celermente nella Denuncia del Sinistro.** Questo permette all'Impresa di intervenire con la massima efficacia.

#### **Art. 5.3.3 - Nota importante**

**Se il Veicolo che ha subito il danno è gravato da vincolo o privilegio, occorre inviare copia della Denuncia:**

- al creditore ipotecario;
- all'Impresa di Leasing proprietaria del Veicolo.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per valutare correttamente il Sinistro Denunciato.

**È obbligatorio comunicare all'Impresa qualsiasi modifica del Rischio intervenuta dopo la stipula del Contratto.**

Si ricorda che il **diritto all'Indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta inviata all'Impresa in relazione al Sinistro,** come previsto dal Codice Civile.

**Per eventuali reclami è possibile scrivere a:**

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**Ufficio Reclami**

**Centro Direzionale Colleoni**

**Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21**

**20864 Agrate Brianza – MB**

**Email: [reclami@nobis.it](mailto:reclami@nobis.it)**

**In caso di mancato riscontro, è possibile rivolgersi a:**

**IVASS – Servizio Tutela degli Utenti**

**Via del Quirinale, 21**

**00187 Roma (RM)**

#### **Art. 5.3.4 - Gestione dei rapporti assicurativi via web**

**Il Contraente può registrarsi per accedere ai propri rapporti assicurativi online:**

- selezionando nella home page del sito dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it), la voce "Area riservata";
- scaricando l'App Nobis CON TE disponibile negli store.

L'accesso all'area riservata consente di consultare la propria posizione assicurativa rispetto a:

- le coperture assicurative in corso;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso, è possibile contattare il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714. Tale Call Center è attivo 24 ore su 24.

Per garantire una più rapida gestione dei sinistri è necessario indicare correttamente il danno subito e allegare alla Denuncia tutta la documentazione richiesta dalle singole prestazioni assicurative.

## SEZIONE: CORPI VEICOLI TERRESTRI

### Art. 5.4 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo per scritto:

- all'Intermediario, al quale è assegnato il Contratto;
  - alla Direzione – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza);
- entro 5 giorni dall'evento o immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dal Codice Civile.

L'avviso deve indicare:

- la data;
- il luogo;
- l'ora;
- le modalità del fatto;
- l'entità dello stesso;
- il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

In caso di omissione di tale obbligo, l'Assicurato può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'Indennità.

Nei casi di:

- Furto;
- Rapina;
- Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;

deve essere effettuata Denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a NOBIS copia della stessa e vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la Denuncia deve essere ripetuta all'Autorità Italiana.

Se l'Assicurato non provvede nei termini sopra indicati, non può beneficiare delle relative garanzie.

Se necessaria all'istruzione del Sinistro e su richiesta di NOBIS, il Contraente o l'Assicurato deve presentare la seguente documentazione:

- l'estratto generale cronologico del PRA;
- la procura a vendere o a demolire il Veicolo a favore dell'Impresa. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato restituendo all'Impresa l'Indennizzo ricevuto, salvo successiva liquidazione a termini di Polizza;
- se presente, l'originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
- tutte le chiavi in dotazione di serie al Veicolo, se non asportate con lo stesso;
- la prova dell'esistenza e dell'operatività degli impianti antifurto e dell'esistenza e disponibilità del posto auto protetto, se questi presupposti sono stati dichiarati in Polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, la fattura d'acquisto o documento equivalente con validità fiscale.

In caso di Sinistro relativo alla garanzia "Danni Accidentali – Collisione", alla Denuncia di Sinistro inoltrata a NOBIS deve far seguito l'invio in originale del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.

Il Contraente o l'Assicurato non deve provvedere alla riparazione del Veicolo prima che il danno è stato materialmente accertato da NOBIS, salvo le riparazioni di prima urgenza.

### Art. 5.5 - Ritrovamento del Veicolo rubato

In caso di ritrovamento del Veicolo rubato, il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo tempestivamente per iscritto a NOBIS non appena ne venga a conoscenza. È inoltre tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del Veicolo. L'Assicurato può richiedere a NOBIS di mantenere la proprietà del Veicolo, entro un mese dal recupero. In tal caso, deve rimborsare l'importo già eventualmente riscosso.

Se NOBIS ha indennizzato il danno solo in parte, il prezzo di realizzo del Veicolo recuperato è suddiviso nella stessa proporzione tra NOBIS e l'Assicurato.

Se il Veicolo viene ritrovato prima dell'erogazione dell'Indennizzo, NOBIS liquida i danni secondo la procedura prevista per il Furto parziale. La stessa procedura si applica se l'Assicurato ha richiesto e ottenuto di mantenere la proprietà del Veicolo assicurato.

### Art. 5.6 - Accertamento ed Indennizzo del danno

L'accertamento dell'Indennizzo e la determinazione del suo ammontare sono concordati direttamente dalle parti. A richiesta di una delle parti, l'accertamento può essere effettuato tramite periti nominati:

- uno da NOBIS;
- uno dal Contraente.

Se i due periti non raggiungono un accordo, possono nominare un terzo perito imparziale. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si è verificato il Sinistro, anche su istanza di una sola parte.

Ciascuna delle parti paga le spese del perito da essa designato e contribuisce per metà alle spese del terzo perito.

Resta comunque facoltà delle parti o di una di esse, rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

### Art. 5.7 - Relitto

Se la riparazione del Veicolo è antieconomica, il bene residuo dal Sinistro viene considerato come "Relitto".

In questo caso, NOBIS può subentrare nella proprietà del Relitto. NOBIS liquida all'Assicurato anche il relativo valore.

L'Assicurato è tenuto a produrre il certificato del PRA a semplice richiesta di NOBIS. Il certificato deve attestare la restituzione della:

- carta di circolazione;
- targa di immatricolazione.

## Art. 5.8 - Determinazione dell'ammontare del danno

La liquidazione del Sinistro avviene nei limiti e alle condizioni della presente Polizza. Le modalità di liquidazione possono essere le seguenti:

a) Rete Convenzionata

**L'Assicurato autorizza la riparazione e ne dà comunicazione all'Impresa, la quale provvede al pagamento diretto del Sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate.**

**Restano comunque a carico dell'Assicurato eventuali Scoperti/Franchigie previsti in Polizza.**

Per i danni avvenuti e riparati all'estero, l'Impresa liquida il Sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata. Fa eccezione la procedura di pagamento che è effettuata in modo indiretto.

b) Fuori Rete Convenzionata

**L'Assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il Veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi.** Il periodo decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della Denuncia del Sinistro.

L'Impresa rimborsa direttamente l'Assicurato, accertato il diritto all'Indennizzo. A tal riguardo, vengono detratti gli Scoperti/Franchigie previsti in Polizza.

Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata segnalata dall'Impresa ha sede a:

- più di 15 km dal luogo del Sinistro, se il Veicolo non è marciante;
- più di 15 km dalla Residenza del proprietario, se il Veicolo è marciante;

la riparazione è considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata. Fa eccezione la procedura di Indennizzo diretto.

## Art. 5.9 - Criteri di determinazione del danno

### Art. 5.9.1 - Danno parziale

#### Calcolo dell'Indennizzo

In caso di Sinistro indennizzabile, l'Impresa determina l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo al momento del Sinistro con i seguenti criteri:

a) Rete Convenzionata

L'Indennizzo per i pezzi di ricambio è determinato per i Sinistri occorsi:

- entro i primi 5 anni di età del Veicolo, senza dedurre il deprezzamento dovuto a: Usura, vetustà e Degrado;
- dopo tale periodo, sulla base del Valore commerciale al momento del Sinistro. Si applica il Degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del Veicolo.

L'Indennizzo non può superare il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Resta ferma l'eventuale detrazione del valore di recupero.

L'Indennizzo è liquidato previa detrazione della Franchigia o dello Scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da Sinistro.

b) Rete Non Convenzionata

L'Indennizzo per i pezzi di ricambio è determinato:

- sulla base del Valore commerciale degli stessi al momento del Sinistro. Si applica il Degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del Veicolo;
- non può superare il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Resta ferma l'eventuale detrazione del valore di recupero;
- è liquidato previa detrazione della Franchigia o dello Scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da Sinistro.

#### Disposizioni aggiuntive:

In ogni caso, l'Impresa rimborsa il costo orario della mano d'opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell'Impresa ed in ogni caso al massimo di Euro 35 + IVA all'ora.

**Se l'Assicurato non intende provvedere alle riparazioni**, l'Impresa applica gli scoperti e le Franchigie previsti in Polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.

### Art. 5.9.2 - Danno totale

#### Calcolo dell'Indennizzo

L'Impresa rimborsa il valore del Veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro. Il valore è desumibile dalla rivista specializzata "Quattroruote". Il valore è aumentato del valore degli optional, se espressamente richiamati in Polizza. Si applica anche ad essi il Degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al Veicolo.

Resta ferma l'eventuale detrazione del valore di recupero del Relitto stabilito in sede di perizia.

In caso di perdita totale conseguente a:

- Furto;
- Incendio;

avvenuta entro i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'Indennizzo è determinato sulla base del Valore a nuovo. Resta fermo l'eventuale minor valore assicurato.

L'eventuale Indennizzo è erogato con l'applicazione dell'eventuale Franchigia o dello Scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da Sinistro.

## Art. 5.10 - Opzione rimpiazzo del Veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione

Se si verifica un Danno totale entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, **l'Assicurato può optare per il rimpiazzo del Veicolo con un altro**. Il nuovo Veicolo deve essere equivalente o comunque simile per caratteristiche, nel limite del possibile.



#### ESEMPI DI CARATTERISTICHE SIMILARI PER IL RIMPIAZZO DEL VEICOLO

- marca;
- modello;
- cilindrata;
- allestimento.

**L'Assicurato sceglie il Veicolo** fra un elenco di 3 veicoli proposti da NOBIS. Il Veicolo deve essere ritirato presso un Concessionario convenzionato con NOBIS.

NOBIS provvede a liquidare direttamente al concessionario venditore il valore indennizzabile. La liquidazione avviene a fronte della presentazione di un nuovo Contratto di acquisto concluso secondo le suddette condizioni. Il valore indennizzabile è calcolato al netto degli eventuali Scoperti e Franchigie contrattuali. Il limite è il valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.

L'opzione rimpiazzo è esercitabile se il Veicolo:

- rubato;
- rapinato;
- distrutto;

risulta, al momento del Sinistro:

- in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice;
- non ha percorso più di 25.000 km/anno.

Su richiesta dell'Assicurato, la Compagnia fornisce un Veicolo sostitutivo per un massimo di 30 giorni.

Se non è possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un Indennizzo. L'Indennizzo è pari al Valore "a nuovo" del Veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.

#### Art. 5.11 - Opzione rimpiazzo del Veicolo oltre 12 mesi dalla prima immatricolazione

Se si verifica un Danno totale oltre 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'Assicurato può optare per il rimpiazzo del Veicolo con un altro. Il nuovo Veicolo deve essere equivalente o comunque simile per caratteristiche, nel limite del possibile.



#### ESEMPI DI CARATTERISTICHE SIMILARI PER IL RIMPIAZZO DEL VEICOLO

- marca;
- modello;
- cilindrata;
- allestimento.

L'Assicurato sceglie il Veicolo fra un elenco di 3 veicoli proposti da NOBIS. Il Veicolo deve essere ritirato presso un Concessionario convenzionato con NOBIS.

NOBIS provvede a liquidare direttamente al concessionario venditore il valore indennizzabile. La liquidazione avviene a fronte della presentazione di un nuovo Contratto di acquisto concluso secondo le suddette condizioni. Il valore indennizzabile è calcolato al netto degli eventuali Scoperti e Franchigie contrattuali. Il limite è il valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.

L'opzione rimpiazzo è esercitabile se il Veicolo:

- rubato;
- Rapinato;
- distrutto;

risulta, al momento del Sinistro:

- in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice;
- non ha percorso più di 25.000 km/anno.

Su richiesta dell'Assicurato, la Compagnia fornisce un Veicolo sostitutivo per un massimo di 30 giorni.

Se non è possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un Indennizzo. L'Indennizzo è pari al Valore "commerciale" del Veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.

#### Art. 5.12 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione in originale, regolarmente firmato e sottoscritto.

#### Art. 5.13 - Somme assicurate al netto di IVA (imposta sul valore aggiunto o con IVA parziale)

Su specifica richiesta del Contraente o Assicurato, le Somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale. Questo è valido se il Contraente o Assicurato è un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge. La detrazione deve essere comprovata da fattura o ricevuta fiscale.

Sia in caso di Danno totale che in caso di Danno parziale, la liquidazione dell'importo indennizzabile è effettuata:

- al netto dell'IVA;
- al lordo della quota parte dell'imposta non recuperabile dal Contraente o Assicurato.

#### Art. 5.14 - Rinuncia al diritto di surrogazione (per le garanzie Kasko, Collisione, Collisione a PRA)

Per le garanzie riportate agli articoli:

- art. 3.6.1 "Collisione";
- art. 3.6.2 "Kasko";

NOBIS rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione previsto dalla normativa vigente, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso.

#### Art. 5.15 - Regola proporzionale

Se al momento del Sinistro il valore del Veicolo risulta maggiore del valore assicurato, NOBIS risponde dei danni in proporzione. Il valore del Veicolo è determinato secondo i criteri stabiliti all'art. 3.12 "Determinazione del valore assicurato". Il rapporto è tra il valore assicurato e il valore effettivo del Veicolo.

In nessun caso NOBIS indennizza un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza.

Se il Contraente o Assicurato decide di attivare la presente clausola, dichiara al contempo di prendere atto delle condizioni qui di seguito elencate e di accettarne integralmente il contenuto:

a) limitatamente alle garanzie "Furto" e "Rapina" opera uno Scoperto del 25%, se la centrale operativa documenta che:

- il Sistema Satellitare non è stato posizionato entro 72 ore dalla data di ricevimento. Il posizionamento deve avvenire all'interno del Veicolo assicurato secondo le modalità tecniche e operative indicate dall'Impresa. Tali modalità sono trasmesse all'Assicurato insieme al Sistema Satellitare;
- il Sistema Satellitare, non si trova a bordo del Veicolo assicurato al momento del Sinistro. Questo vale anche se il Sistema Satellitare è fornito da altro soggetto e già attivato in precedenza;
- il Contraente non ha provveduto alla manutenzione o alle procedure di sicurezza necessarie, per dolo o colpa. Questo avviene quando non ottempera alle indicazioni ricevute dalla Centrale Operativa o dal Costruttore.

b) limitatamente alle garanzie "Furto" e "Rapina" opera uno Scoperto del 15%, se il Veicolo si trova temporaneamente in aree territoriali non facenti parte di Stati dell'Unione Europea. Sono esclusi:

- la Svizzera;
- il Principato di Monaco;
- la Repubblica di San Marino.

c) Il proprietario del Veicolo è obbligato ad avvisare immediatamente la Centrale Operativa in caso di Furto o smarrimento del Sistema

**Satellitare.** Questo consente a NOBIS di consegnare un altro Sistema Satellitare a protezione del Veicolo. In mancanza di tale avviso la liquidazione avviene applicando uno Scoperto del 25%, se si verifica un Sinistro sulle **garanzie Furto e Rapina.**

**L'Assicurato si impegna espressamente a Denunciare nel più breve tempo possibile all'Impresa quanto accaduto, in caso di Furto e Rapina.** L'Assicurato è stato informato in merito al fatto che la mancata tempestiva Denuncia pregiudica la possibilità di procedere alla localizzazione del Veicolo tramite il Sistema Satellitare. In caso di mancata tempestiva Denuncia opera uno Scoperto del 25%, limitatamente alle **garanzie Furto e Rapina.**

## SEZIONE: GARANZIE ACCESSORIE

### GARANZIA ASSISTENZA

#### Art. 5.17 - Obblighi in caso di Sinistro

L'intervento deve essere richiesto al Numero Verde:

- 800.894147;
- +39.039.9890720 se dall'estero.

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il nome e cognome;
- il numero di Polizza;
- la targa del Veicolo;
- il modello del Veicolo;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;
- il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa può contattarlo durante l'assistenza.

L'intervento deve sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa**, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Se l'Assicurato non si rivolge alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro, le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o Indennizzo.

È fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non può mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore.



#### ESEMPI DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- intervento di forze dell'ordine;
- intervento di servizi pubblici di emergenza.

Tale situazione deve essere debitamente documentata mediante verbale o certificato di pronto soccorso. La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato ogni documentazione integrale, necessaria alla conclusione dell'assistenza. In ogni caso è necessario inviare gli originali e non le fotocopie di:

- giustificativi;
- fatture;
- ricevute;

delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che risultano non dovute, come previsto nella Polizza o dalla legge.

### GARANZIA TUTELA LEGALE

#### Art. 5.18 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini dell'operatività della Polizza, per Insorgenza del Sinistro si intende:

- a) il momento in cui si verifica il primo evento che origina il diritto al Risarcimento, per le pretese di Risarcimento da responsabilità extracontrattuale;
- b) il momento in cui:
  - l'Assicurato;
  - la Controparte;
  - un Terzo;

inizia a violare norme di legge o contrattuali per ogni altra ipotesi.

La garanzia opera per i sinistri che derivano da fatti che si sono verificati durante il periodo di validità della Polizza, **dopo le 24 ore del giorno di decorrenza.**

I fatti che danno origine al Sinistro sono considerati avvenuti al momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento contrattuale.

Se il fatto che origina il Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, tale è considerato avvenuto nel momento del primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone con domande identiche o connesse, sono considerati a tutti gli effetti un unico Sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate derivanti dallo stesso fatto, il Sinistro è considerato unico a tutti gli effetti.

La garanzia postuma opera per i sinistri insorti durante il Periodo di Assicurazione e Denunciati **entro 12 mesi dalla Risoluzione del Contratto.**

#### Art. 5.19 - Gestione del Sinistro

**Dopo aver Denunciato il Sinistro all'Impresa, l'Assicurato segnala un Legale a tutela dei suoi interessi.** Il Legale deve esercitare nel circondario del Tribunale di domicilio dell'Assicurato o presso gli uffici giudiziari competenti.

In seguito, l'Impresa comunica il proprio benessere e **l'Assicurato procede con la nomina del Legale.**

L'Impresa sostiene le spese fino al Massimale assicurato e nei limiti della Polizza, secondo le tabelle professionali previste dalla normativa vigente.

**L'Assicurato non può intraprendere azioni giudiziarie, concludere accordi o transazioni stragiudiziali senza preventivo benessere dell'Impresa.** Il benessere deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.

**In caso di mancato benessere, l'Assicurato deve rimborsare le spese sostenute dall'Impresa e restituire eventuali anticipazioni.** L'Impresa comunica il rifiuto con motivazione adeguata entro lo stesso termine.

**L'Assicurato trasmette con urgenza al Legale tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al Sinistro, regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti.**

**L'Assicurato invia all'Impresa copia della documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale.**

In caso di controversia tra il Contraente o l'Assicurato e altre persone assicurate, la garanzia opera a favore del Contraente o dell'Assicurato.

Se l'Assicurato o il Contraente e l'Impresa sono in disaccordo sulla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata a un Arbitro nominato di comune accordo.

In mancanza di accordo, l'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente secondo la legge. Ciascuna parte contribuisce per metà alle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'Arbitrato.

## Sottosezione Recupero punti patente

### Art. 5.20 - Obblighi in caso di Sinistro

L'Assicurato deve trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del Sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, come previsto dal Codice Civile.

In ogni caso, l'Assicurato è tenuto a trasmettere all'Impresa con la massima urgenza:

- i provvedimenti;
- le notifiche;
- ogni altra comunicazione relativa al Sinistro;

al seguente recapito:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Centro Direzionale Colleoni – Ufficio Tutela Legale  
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21  
20864 Agrate Brianza (MB)  
Tel. 039/9890.001  
e-mail: tutela@nobis.it

### Art. 5.20.1 - In caso di Tutela legale

L'Assicurato deve inviare all'Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato:

- la controversia legale;
- l'imputazione del Reato;
- il sequestro del mezzo.

L'Assicurato deve fornire:

- tutte le notizie;
- documenti;
- verbali;
- eventuali atti giudiziari;

relativi al Sinistro.

Se l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale o ritiene che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella Denuncia del Sinistro. Questo permette all'Impresa di intervenire con la massima efficacia.

### Art. 5.20.2 - Nota importante

Se il veicolo che ha subito il danno è gravato da vincolo o privilegio, occorre inviare copia della Denuncia:

- al creditore ipotecario;
- all'Impresa di leasing proprietaria del veicolo.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per valutare correttamente il Sinistro denunciato.

È obbligatorio comunicare all'Impresa qualsiasi modifica del rischio intervenuta dopo la stipula del contratto.

Si ricorda che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta inviata all'Impresa in relazione al Sinistro, come previsto dal Codice Civile.

Per eventuali reclami è possibile scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Reclami  
Centro Direzionale Colleoni  
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21  
20864 Agrate Brianza – MB  
Email: reclami@nobis.it

In caso di mancato riscontro, è possibile rivolgersi a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21  
00187 Roma (RM)

### Art. 5.21 - Modalità di liquidazione

Il rimborso viene corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute.

## GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

### Art. 5.22 - Determinazione dell'Indennizzo

Sulla base:

- della documentazione ricevuta;
- degli accertamenti effettuati;
- del valore assicurato;

NOBIS formula un'offerta di Indennizzo.

In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

### Art. 5.23 - Grado di Invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità

Se l'Infortunio ha per conseguenza un'Invalidità permanente, NOBIS paga all'Assicurato un'Indennità in funzione dell'invalidità accertata. Tale pagamento avviene al netto della Franchigia contrattuale del 3%. L'Indennità viene corrisposta dopo aver ricevuto la documentazione necessaria e valutato il danno.

Vengono indennizzate solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Non si considerano aggravamenti o effetti indiretti derivanti da tali condizioni. Se l'Assicurato non è fisicamente sano al momento dell'Infortunio, vengono pagate solo le conseguenze che si sarebbero verificate su una persona sana e integra. In caso di:

- perdita anatomica;
- riduzione funzionale di un organo o arto già minorato;

le percentuali della tabella per la valutazione dell'Invalidità permanente si riducono in funzione dell'invalidità preesistente. L'Indennità si calcola sommando le singole percentuali fino al limite massimo del 100%.

Per le falangi terminali delle dita si considera Invalidità permanente solo l'asportazione totale, è escluso il pollice.

Per il pollice, l'Indennità è pari alla metà della percentuale prevista per la perdita totale. Per le altre falangi, l'Indennità è pari a un terzo della percentuale totale.

Nei casi di Invalidità permanente non presenti nella tabella, l'Indennità si calcola secondo le percentuali e i criteri indicati. Si considera la diminuzione complessiva della capacità lavorativa e la professione del guidatore non influisce sul calcolo.

#### Art. 5.24 - Morte da Infortunio

L'Indennità è pari alla somma assicurata. La stessa è dovuta anche se la morte avviene a causa dell'Infortunio entro due anni dall'evento, anche dopo la scadenza della Polizza. L'Indennità per morte da Infortunio non si cumula con quella per Invalidità permanente.

Se dopo il pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente l'Assicurato muore entro due anni dall'Infortunio, NOBIS corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'Indennità per morte e quella per Invalidità permanente. Ciò avviene se l'Indennità per morte risulta superiore a quella già pagata per Invalidità permanente.

#### Art. 5.25 - Rinuncia al diritto di surrogazione

NOBIS rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, come previsto dal Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro.

#### Art. 5.26 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità

La quantificazione dell'Indennità spettante all'Assicurato per il grado di Invalidità permanente può essere affidata a due medici, nominati:

- uno dall'Assicurato;
- uno dall'Impresa.

La controversia sul grado di invalidità si devolve ai medici indicati, solo dopo che l'Impresa accerta il diritto dell'Assicurato a ricevere l'Indennizzo previsto.

Se i due medici non raggiungono un accordo, la controversia può essere affidata per iscritto a un collegio di tre medici che sono nominati:

- uno dal Contraente;
- uno dall'Impresa;
- il terzo di comune accordo o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici competente, con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico si riunisce nel comune della sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla Residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato. Le spese per il terzo medico sono divise a metà tra le parti.

Il Collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente a una data da definirsi. In tal caso, l'Impresa può pagare parzialmente l'Indennizzo minimo accertato dai periti medici.

Al termine dell'accertamento, l'Impresa liquida l'eventuale conguaglio indennitario.

Le decisioni del Collegio medico si prendono a maggioranza dei voti senza formalità di legge. Tali decisioni vincolano l'Impresa e l'Assicurato.

## Sezione “Estensione infortuni dei trasportati e rimborso – Spese mediche da Infortunio”

#### Art. 5.27 - Tabella per la liquidazione dell'Indennità di Invalidità permanente

L'Indennità per Invalidità permanente parziale viene calcolata sulla Somma assicurata per Invalidità permanente totale. Il calcolo avviene in proporzione al grado di invalidità. Restano fermi i criteri di Franchigia operanti.

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	des	sin
<b>Perdita totale, anatomica o funzionale, di:</b>		
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o un avambraccio	60%	50%
Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange ungueale del pollice	9%	8%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
<b>Amputazione di un arto inferiore:</b>		
Al disopra della metà della coscia	70%	
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	
Amputazione di un alluce	5%	
Amputazione di un altro dito del piede	1%	
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	

Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
<b>Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:</b>	
Una vertebra cervicale	12%
Una vertebra dorsale	5%
12° dorsale	10%
Una vertebra lombare	10%
Esiti di frattura di un meta mero sacrale	3%
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme	5%
Perdita anatomica di un rene	15%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi valgono per il lato Sinistro in caso di mancinità. Viceversa, valgono per il lato destro.

## Sezione “Estensione protezione famiglia”

### Art. 5.28 - Tabella per la liquidazione dell'Indennità di Invalidità permanente

L'Indennità per Invalidità permanente parziale viene calcolata sulla Somma assicurata per Invalidità permanente totale. Il calcolo avviene in proporzione al grado di invalidità. Restano fermi i criteri di Franchigia operanti. Il calcolo fa riferimento alla tabella INAIL.

La presente garanzia opera con una Franchigia fissa assoluta pari al 60%.

### Art. 5.29 - Descrizione settori Tariffari

#### SETTORE I

- autovetture, esclusi autotassametri;
- autoveicoli per trasporto promiscuo.

#### SETTORE II

Autotassametri.

## 6. ARTICOLI DI LEGGE

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel Contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

### CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

#### Art. 129 – Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal Contratto di Assicurazione obbligatoria il solo Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
  - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
  - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  - c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

#### Art. 134 – Attestazione sullo stato del Rischio dall'assicurazione

1. Il Contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il Locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del Rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del Contratto di Assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di Residenza.

Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'Impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del Rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135.
2. L'Impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di Rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. Le classi di merito indicata sull'attestato di Rischio si riferisce al Proprietario del Veicolo. In caso di Cessazione del Rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del Contratto di Assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, l'ultimo attestato di Rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione sullo stato del Rischio, all'atto della stipulazione di un Contratto per il medesimo Veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'Impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
  - 4-bis. L'Impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo Contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di Rischio, relativi a un ulteriore Veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al Contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di Rischio conseguito sul Veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di Premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di Rischio del soggetto che stipula il nuovo Contratto.
    - 4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un Sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del Sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del Premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
      - 4-ter.1 Conseguentemente al verificarsi di un Sinistro, qualora l'Assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del Premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
      - 4-ter.2. Al verificarsi di un Sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un Conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il Veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un Indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del Contratto, possono assegnare, per il solo Veicolo di diversa tipologia coinvolto nel Sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo Veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
    - 4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
    - 4-quinquies. L'Impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse.
    - 4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento.

#### Art. 144 – Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per Sinistro causato dalla circolazione di un Veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il Risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero Massimale di Polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal Contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria Prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

#### **Art. 166 – Criteri di redazione**

1. Il Contratto e ogni altro documento consegnato dall'Impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

## **CODICE CIVILE**

#### **Art. 1260 – Cedibilità dei crediti**

*Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.*

*Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.*

#### **Art. 1341 – Condizioni generali di Contratto**

*Le condizioni generali di Contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del Contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.*

*In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal Contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del Contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.*

#### **Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari**

*Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.*

*Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.*

#### **Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

*Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal Contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.*

*I diritti derivanti dal Contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.*

*All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del Contratto.*

*Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del Contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.*

#### **Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.*

*L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il Contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.*

*Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il Contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.*

#### **Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

*Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del Contratto, ma l'assicuratore può recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.*

*Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.*

#### **Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi**

*Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.*

#### **Art. 1898 – Aggravamento del Rischio**

*Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del Contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.*

*L'assicuratore può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.*

*Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.*

*Spettano all'assicuratore i premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di Recesso.*

*Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del Recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del Contratto stesso.*

#### **Art. 1901 – Mancato pagamento del Premio**

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal Contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il Contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al Periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

#### **Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il Contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del Contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

#### **Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'Indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'Indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'Indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

#### **Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione e dal Contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del Contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'Indennità.

## **REGOLAMENTO IVASS 19 MAGGIO 2015 N. 9/2015**

#### **Art. 2 – Contenuto dell'attestazione sullo stato del Rischio**

1. L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- d) il numero del Contratto di Assicurazione;
- e) i dati della targa del Veicolo per la cui circolazione il Contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del Veicolo assicurato;
- f) la forma Tariffaria in base alla quale è stato stipulato il Contratto;
- g) la data di scadenza del Contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del Contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula Tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il Contratto.
- i) una tabella di Sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del Contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
- l) Il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

2. Nel caso di stipula del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa Impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di Rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

3. Nel caso di pagamento di Sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso Sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al Veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di Rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di Rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della Sinistrosità 4 venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus. Il Periodo di Osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

# INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

## 1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

## 2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'Art. 9, par. 1 del GDPR.

## 3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di Risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la Prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento IVASS 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

## 4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'Art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

## 5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

## 6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

## 7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

#### **8. Diritti dell'interessato**

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'Art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'Art. 16 (diritto di rettifica), dall'Art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi [privacy@nobis.it](mailto:privacy@nobis.it) oppure [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).









**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**Sede Legale e Direzione Generale:**

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

**[www.nobis.it](http://www.nobis.it)**

Il presente Set Informativo  
è aggiornato alla data del 01 maggio 2026